

m'ont à peu près convaincu, j'avoue que je suis moins porté à condamner le Ministère et à combattre son projet de loi.

Il ne faut point se laisser émouvoir par les journaux qui déversent journellement l'injure et la calomnie contre le Parlement, le Ministère, les institutions et tous les pouvoirs de l'Etat. Je ne leur ferai jamais l'honneur de montrer que je m'occupe d'eux; je ne leur ferai jamais l'honneur de leur laisser croire qu'ils peuvent blesser ou atteindre quelqu'un d'entre nous; je ne leur ferai jamais l'honneur de refuter leurs injures dans cette enceinte, et je crois que tous les députés sont d'accord avec moi qu'on ne doit les combattre que par le mépris. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Bastian.

(Non è appoggiata.)

**BASTIAN.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Le osservo che la sua proposta non essendo appoggiata non posso accordarle la parola.

**VALERIO LORENZO.** Domando la parola per una questione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio Lorenzo ha la parola.

**VALERIO LORENZO.** Il signor presidente avrebbe do-

vuto chiedere se la proposta dell'onorevole Bastian era appoggiata prima che due oratori l'avessero combattuta.

Io benchè creda utilissime, buonissime le ragioni addotte dal deputato Bastian, non appoggio la sua proposta, poichè non posso dividere la sua opinione sulle conseguenze della medesima.

Tuttavia credo che la Camera non può a meno di concedere la parola al signor Bastian per rispondere ai due discorsi pronunciati contro la sua proposta.

**BASTIAN.** Si monsieur le président m'avait permis de m'expliquer de suite après les orateurs qui ont parlé contre ma proposition, j'aurais répondu incontinent que, puisque monsieur le ministre n'était pas disposé à l'accueillir, et que mes amis paraissaient vouloir faire chorus avec lui pour la traiter sérieusement et sévèrement, j'étais prêt à la retirer. La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Seguito della discussione sul progetto di legge portante modificazioni alla legge sulla stampa.

## TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DELL' AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Annunzio d'interpellanza del deputato Di Revel — Relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico fino al confine Lombardo — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa — Incidente sull'ordine della discussione — Si passa alla discussione degli articoli, e quindi del progetto ministeriale — Obbiezioni del deputato Lanza sull'articolo unico — Spiegazioni del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei deputati Miglietti relatore, Bon-Compagni e Sineo — Nuove dichiarazioni del ministro suddetto — Considerazioni dei deputati Angius e Lanza — Emendamento del deputato Cornero — Osservazioni del deputato Michelini — Proposizione del deputato Mellana per rinvio al Ministero — Reiezione — Opposizione del deputato Sineo all'emendamento Cornero — Sottoemendamento del deputato Michelini — Approvazione del primo alinea dell'articolo ministeriale emendato — Discorso del deputato Depretis in opposizione del secondo alinea dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CAVALLINI,** segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale è interrotto, dacchè sopraggiungono deputati a comporre il numero legale.)

**PRESIDENTE.** La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

**ANNUNZIO D'UN'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO DI REVEL PER LA PRESENTAZIONE DI ALCUNI DOCUMENTI FINANZIARI.**

**DI REVEL.** Domando la parola per una mozione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Revel ha facoltà di parlare.

**DI REVEL.** Faccio istanza perchè la Camera mi voglia concedere la facoltà, quando sia votata la legge che è in

corso di discussione, di muovere al signor ministro delle finanze un'interpellanza per la produzione di certi documenti finanziari che io crederei conveniente che fossero fatti di pubblica ragione.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Se l'interpellanza riguarda solo la produzione di documenti, non ho nulla a ridire.

Ma se essa comprendesse tali questioni per cui avesse a sorgere una discussione finanziaria, in allora pregherei l'onorevole Di Revel a volermi usare la cortesia di fare conoscere l'argomento sul quale verserà la sua interpellanza, onde non essere obbligato poi di chiedere una mora. In fatto di finanze le improvvisazioni non sono possibili.

**DI REVEL**. Le interpellanze che io intendo di muovere credo che non possano dare luogo ad una discussione; potranno dare luogo bensì ad uno sviluppo per parte mia al fine di dimostrare la necessità di questa produzione.

Io sarei fin d'ora pronto a fare questa mozione; ma non voglio interrompere il corso di una discussione che mi pare già troppo lungamente protratta.

Del resto, non si tratta qui che della produzione di documenti che esistono, e che possono essere fatti di pubblica ragione, senza nuocere per nulla, nè al credito dello Stato, nè ad alcun'altra condizione finanziaria, cui certamente non vorrei portare nessun attacco; solamente per giungere a persuadere la Camera della necessità di siffatta produzione di documenti, mi occorrerà naturalmente dare alla mia mozione un qualche svolgimento.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Se si tratta soltanto di produzione di documenti, non ho alcuna difficoltà di dichiarare sin d'ora, che risponderò immediatamente.

**PRESIDENTE**. Se non vi sono opposizioni, rimarrà dunque stabilito che si darà luogo alle interpellanze dell'onorevole signor Di Revel dopo votata la legge attualmente in corso di discussione.

La parola è al signor Torelli per una relazione.

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO D'UN TELEGRAFO ELETTRICO FINO AL CONFINE LOMBARDO.

**TORELLI**, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare un progetto di legge pel prolungamento della linea elettrotelegrafica da Alessandria al confine lombardo; e la depongo sul banco della Presidenza.

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 4196.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge portante modificazioni alla legge sulla stampa.

Interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-*

*tura e commercio*. Mi pare che vi sia una questione pregiudiziale per sapere se la discussione debba versare sul progetto del Ministero ovvero su quello della Commissione.

Prego quindi l'onorevole presidente di porre ai voti la mozione che ho l'onore di fare, che la discussione debba avere luogo sul progetto del Ministero; senza ciò non vi potrebbe essere discussione ordinata.

**PRESIDENTE**. Quando la Camera avrà dichiarato se vuole passare alla discussione degli articoli, sarà il caso di deliberare sulla mozione testè fatta dal signor ministro.

**MIGLIARETTI**, *relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**MIGLIARETTI**, *relatore*. Parvi che appunto nel principio della discussione generale si sia sollevata tale questione, e si sia detto che la discussione si raggrasse sull'idea racchiusa nel progetto ministeriale, e che successivamente poi si sarebbe determinato quale dei due progetti dovrebbe preferibilmente prendersi a testo della discussione particolare degli articoli.

In tal guisa si risolverebbe molto più agevolmente una questione che verrebbe più fiate in campo quando, aperta la discussione sul progetto ministeriale, la Commissione venisse a presentare sotto forma d'emendamento gli articoli che essa ha creduto dovere surrogare.

Se la Camera esamina tale questione, cioè quale dei due progetti debba essere posto in discussione, chiaro apparisce che la medesima risolverà la questione relativa all'adozione di questi due progetti.

Determinando essa che debba venire preferibilmente in discussione il progetto del Ministero, indica col suo voto che antepone l'idea contenuta in esso. Se invece preferisce la Camera che sia posta in discussione il progetto della Commissione, indicherà col suo voto che essa accetta l'idea proposta dalla Commissione, ed allora la discussione riuscirà molto più facile.

**PRESIDENTE**. Permetta la Camera che le faccia presente il modo di discussione che parmi doversi tenere nella presente circostanza. Il progetto del Ministero, come quello della Commissione contengono due parti affatto distinte, la prima delle quali è relativa alla richiesta per iniziare il procedimento d'accusa. Questa prima parte si contiene nel primo paragrafo del progetto ministeriale, e nel corrispondente articolo 1 del progetto della Commissione. Quindi, a mio credere, si può discutere e deliberare sulla medesima separatamente dalla seconda parte.

Si tratta poi in quest'ultima di determinare se si debba lasciare ai giudici del fatto, ovvero ai tribunali ordinari la cognizione dei reati per offesa ai capi di Governi esteri. Ora, quando la Camera decidesse in massima di lasciare ai tribunali ordinari la cognizione di questi reati, allora verrebbe in deliberazione la seconda parte dell'articolo del progetto ministeriale. Se invece giudicasse doversi lasciare la cognizione degli stessi reati ai giudici del fatto, in questo caso verrebbero in discussione gli articoli seguenti del progetto della Commissione.

**CAVOUR**, *ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio*. I due progetti nel loro complesso partono evidentemente da basi del tutto diverse. Perciò onde la discussione possa procedere ordinata è necessario che la Camera pronunzi prima d'ogni cosa quale dei due progetti intenda di adottare per testo della discussione medesima.

Il Ministero, per organo mio, sin dal primo giorno rispondendo all'onorevole deputato Pescatore ha dichiarato che

ove la Camera con un suo voto manifestasse di respingere il principio che informa la legge ministeriale, il Ministero considererebbe questo come un rifiuto della legge stessa.

Tali essendo le intelligenze, non saprei quale difficoltà vi sia d'invitare la Camera a pronunciarsi sul principio che informa il progetto del Ministero, oppure su quello che è contenuto nel progetto della Commissione. Dopo sei giorni di discussione rimane, io credo, esclusa ogni sorpresa nella votazione.

**PRESIDENTE.** Ho indicato alla Camera il modo di discussione che io credea doversi seguire; ma se essa desidera che si metta in votazione quale dei due progetti debba cadere in discussione, io non ho nulla in contrario.

*Molte voci. Sì! sì!*

**BUFFA.** Prima di venire a questa votazione è d'uopo premetterne un'altra. La Camera debbe decidere prima se vuole ammettere una legge qualunque su questa materia. Bisogna perciò vedere se intende passare alla discussione degli articoli; quindi, se questo voto sarà affermativo, la Camera dovrà scegliere quello fra i due progetti ch'ella crederà conveniente.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

**BIGLIETTE, relatore.** Signori, giunta al suo termine la discussione, voi dovete determinare quale fra i due progetti stativi presentati debba preferibilmente essere posto in discussione. Permettete quindi ch'io, riassumendo le considerazioni svolte nella discussione che ebbe luogo nei giorni scorsi, vi presenti, come frutto di esse, alcune osservazioni sul soggetto sul quale siete chiamati a dare il vostro voto. Non è a contestarsi, signori, che la disposizione dei nostri animi è attualmente diversa di quella che fosse in principio della discussione. All'inaugurarsi di questa, due idee si affacciavano alla mente d'ognuno. Era cioè a credersi che il progetto ministeriale fosse l'effetto d'un'influenza straniera; poteva temersi che la presentazione di esso fosse un primo passo nella via delle restrizioni. Questi timori manifestati nella relazione della vostra Commissione, quantunque siano da taluno stati tacciati come frutti d'immaginazione, ed anche come effetti d'ostile proposito, si preparano però alla mente di tutti gli oratori, i quali presero parte in questa discussione. Ora questi timori sono dileguati; le spiegazioni date dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor ministro delle finanze, hanno tolto ogni dubbio che in origine si potesse avere sulle cause della presentazione di questo progetto. Noi dobbiamo attualmente ritenere che né l'influenza straniera, né il desiderio d'entrare nella via delle restrizioni, abbiano determinato il Ministero a presentare questo progetto di legge. Eliminati questi timori, i progetti sottoposti al vostro esame, debbono essere considerati sul terreno semplicemente della convenienza, e colle norme immutabili della giustizia. Sul terreno della convenienza, ognuno dirà essere inconveniente quella legge, la quale è dettata da un bisogno a cui provvede senza creare maggiori od eguali bisogni. Sotto questo aspetto non si potrebbe certo dire conveniente qualunque legge, la quale abbia per iscopo di moderare la manifestazione del pensiero di segnare le regole colle quali il pensiero possa essere manifestato. La stampa, o signori, è tal pianta la quale ricusa le cure del coltivatore. La falce la quale recide un ramo che può produrre frutti cattivi, recide contemporaneamente molti altri rami, i quali produrrebbero frutti buonissimi. Sotto questo rispetto conseguentemente non potrebbe a meno che

dirsi sconveniente qualunque legge, la quale avesse per oggetto di moderare la manifestazione del pensiero, imperocchè essa non potrebbe ottenere il suo scopo. La stampa non può essere temperata se non dalla coscienza pubblica, non mai da leggi repressive, come non poteva essere dalla censura.

Ma nel caso nostro la questione non vuole essere risolta con la guida di questi soli principii. Nello Statuto fu sancita la libertà della stampa; ma il datore dello Statuto volle che questa libertà fosse accompagnata da una legge repressiva. Esistendo una legge repressiva la questione relativa alla convenienza ha proporzioni assai più ristrette di quelle che la medesima potesse avere quando, non esistendovi legge restrittiva, si trattasse di stabilirne una nuova. Essendovi una legge restrittiva, e dovendo determinare se conveniente sia l'accettare il progetto di legge statovi presentato, noi dobbiamo esaminare se la legge che abbiamo attualmente sia insufficiente per la repressione di quei reati contemplati nella legge a cui allude il progetto. Questi reati certo possono recare maggior danno alla cosa pubblica: ma quantunque ciò sia vero, non ne deriva la necessità di stabilire per essi una forma di giudizio diversa da quella stabilita per tutti indistintamente gli altri.

Dacchè da questi reati provenire possono danni maggiori di quelli che derivino dagli altri reati di stampa, può sorgere la necessità di rendere più facile l'azione; ma non mai quella di stabilire una forma diversa di giudizio. Imperocchè questi reati quantunque gravissimi, non svestono però la loro natura di reati politici, e debbono conseguentemente essere soggetti a quella forma di giudizio che per i reati politici dalla legge è stabilita.

Quindi molti fra i commissari, l'antica maggioranza cioè della Commissione, erano d'avviso che questa necessità non esistesse: ma poichè essa viene allegata dal Governo, e poichè alcuni commissari, credendo ad essa, vennero nella sentenza di sostituire al progetto del Ministero un altro progetto, il quale valesse ad ottenere lo scopo stesso che il Ministero si proponeva, senza portare troppo grave ferita alla libertà della stampa, egli è mestieri di esaminare se, ammessa questa necessità, i mezzi coi quali si vuole provvedere ai bisogni che si allegano riconosciuti, meglio si ottengano col progetto del Ministero, oppure con quello della Commissione.

Le differenze tra il progetto del Ministero e quello della Commissione si presentano tanto nel primo articolo quanto nel secondo. Nel primo articolo il Ministero propone di dispensare il Ministero pubblico dall'obbligo di presentare la richiesta; per contro la Commissione ritenendo che la richiesta è parte integrante del giudizio che la presentazione della medesima non vuole essere ricusata, che ciò che deve essenzialmente ottenere si è la facilità dell'esercizio dell'azione, mantenendo nel suo articolo primo il bisogno di presentare la richiesta, indica vari modi coi quali essa possa essere facilmente presentata.

La differenza tra questi due articoli è incontestabile. Dirò di più; certo è che il fine che il Ministero si propose col primo articolo non si raggiunge colla formola da esso proposta. Il Ministero vuole ottenere più pronta e più facile l'azione, vuole cioè che colui il quale si crede offeso possa più prontamente e più facilmente domandare riparazione dell'offesa.

Ma in qual modo pensa di ottenere questo suo intento, se esso nel suo progetto di legge si limita a proporre che il Ministero pubblico non sia obbligato a presentare la richie-

sta? La richiesta è pur tuttavia necessaria: quei dubbi che in origine potevano esistere relativamente alla forma ed alla persona da cui la richiesta dovesse essere presentata esistono ancora, e quindi nessuna facilità si ottiene.

Ma vi ha di più: col progetto del Ministero verrebbe a guardarsi in una parte essenziale la forma dei giudizi. Si accennava nel corso della discussione come la richiesta fosse domandata nell'interesse della giustizia, e nell'interesse dell'offesa. Io non posso ammettere questo principio, poichè ritengo che la richiesta sia più di tutto necessaria nell'interesse dell'imputato. Certo è che, onde si faccia luogo a procedimento contro un cittadino, egli è necessario che consti esservi un reato. Ora, in materia di offesa, come si potrà dire esservi reato allorquando non vi è richiesta? Dalla richiesta, dal rimanente del giudizio, dal carattere di colui cui alludono le parole che possono credersi offensive, dipende esclusivamente il determinare se effettivamente vi sia o non vi sia offesa. Conseguentemente dispensando il pubblico Ministero dal presentare questa richiesta, si pone l'incertezza nel giudizio, in quanto che l'imputato è obbligato a difendersi da un'accusa, mentre non consta che effettivamente vi sia il reato, perchè di ciò non consta sino a che non vi sia la richiesta dalla quale risulti l'intenzione di colui il quale si crede offeso.

Ed ai bisogni per altra parte indicati dal Ministero, ad ottenere cioè maggior facilità nell'esperimento dell'azione penale, serve opportunamente l'articolo primo del progetto della Commissione. In esso s'indica nel modo più chiaro come questa richiesta possa in qualunque maniera essere presentata, come conseguentemente colui il quale stimasi offeso, abbia tutta la facilità per domandare al braccio vindice della giustizia la repressione dell'offesa.

La differenza poi si scorge assai più di riguardo nell'articolo 2. Il Ministero nel suo progetto, onde rendere più sicuro il giudizio, propone di sottrarre alla competenza dei giudici del fatto la cognizione dei reati d'offese verso i sovrani e capi dei Governi stranieri. La maggioranza della Commissione non può assolutamente aderire a quest'idea del Ministero, imperocchè è cosa incontestabile che, adottato questo principio, verrebbero a stabilirsi precedenti, i quali sarebbero nocivi ai giudizi ed alla magistratura.

Nessuno contenderà che i reati d'offese contro i capi dei Governi stranieri hanno un carattere politico, come non verrà pure conteso di essere cosa ingiusta il lasciare ai tribunali ordinari la cognizione del fatto pei reati i quali hanno un carattere politico. In tal caso le sentenze dei magistrati acquisterebbero un vero carattere politico.

Perciò la Commissione non volle annuire alla proposta del Ministero, e venne proponendo una modificazione nella composizione dei giurati; vale a dire, credette che, surrogando all'idea del Ministero un progetto col quale la composizione dei giurati venisse a presentare un risultato di capacità, si otterrebbe ugualmente lo scopo prefisso dal Ministero stesso.

La Commissione l'ha già dichiarato altre volte, come lo dichiara ancora attualmente, vorrebbe che la Camera esaminasse soltanto l'idea principale contenuta nel suo progetto, astrazione fatta pel momento da tutte quelle disposizioni riguardanti il modo di mettere in pratica quest'idea stessa.

Essa già dichiarò altra volta essere disposta ad accettare tutti quegli emendamenti che potessero conferire ad una migliore attuazione della sua idea, sostanzialmente attenendosi solo a che l'idea da essa manifestata di sostituire al secondo articolo del Ministero una riforma dei giurati, sia dalla Camera accolta.

Nell'insistere su questo proposito la Commissione adempie un obbligo che ha verso la Camera stessa, imperocchè ben sapete, o signori, come la maggioranza degli uffizi abbia appunto dato ai suoi commissari l'incarico di far sì che al progetto di legge proposto dal Ministero nella parte riguardante la sottrazione di questi reati alla competenza dei giurati si sostituisse un progetto di legge, il quale portasse una riforma nella composizione del corpo dei giurati.

Perciò la maggioranza della Commissione spera che la Camera, coerente alla deliberazione presa negli uffizi, vorrà dare al progetto da esso presentato la preferenza.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda dare la preferenza al progetto del Ministero.

(La Camera approva.)

L'articolo unico, ond'è composto il progetto del Ministero, è così concepito:

« Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto del 26 marzo 1848, il pubblico Ministero non è tenuto ad esibire la richiesta menzionata nel terzo alinea dell'articolo 26 di detto editto.

« È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dall'articolo 55. »

**LANZA.** Io desidererei avere una spiegazione precisa dal signor ministro guardasigilli relativamente al significato ed all'applicazione che egli intende dare al primo paragrafo dell'articolo del progetto ministeriale.

Già dall'altro giorno, quando presi la parola, feci osservare che le espressioni contenute in questa prima parte mi parevano per tal modo ambigue da potere dar luogo ad una diversa interpretazione, ad un'estensione più o meno maggiore nell'applicazione della legge medesima; ma rendeva ancora più probabile la mia supposizione l'aver osservato che il signor ministro di grazia e giustizia, quando prese la parola per la prima volta onde difendere il suo progetto, lasciò sfuggire alcune frasi, le quali parevano confermarmi nella mia supposizione, cioè egli lasciò intendere « che mediante questa formola, qualche volta si sarebbe potuto procedere al sequestro, e che quindi in questo modo si sarebbe potuto mettere impedimento alla diffusione del male.

Per verità io non poteva spiegarmi in che modo si sarebbe potuto procedere ad un sequestro ed impedire la diffusione del male senza la facoltà di fare questo sequestro, anche quando non vi fosse la richiesta.

È bensì vero che queste frasi sfuggite al signor ministro nel calore dell'improvvisazione non le rinvenni nel discorso stampato nella *Gazzetta ufficiale*, ma ognuno può farmene testimonianza.

Ora però, prima di votare, parmi che il signor ministro debba spiegarmi chiaramente, e dire quale forza, nella sua intenzione, dovrà avere questa formola di legge, se cioè non si potrà procedere a nessun sequestro senza che prima il pubblico Ministero abbia nelle sue mani la richiesta, oppure se crede di dare maggiore estensione al significato di questa frase, e riservarsi la facoltà di procedere al sequestro preventivo prima che esista la richiesta.

Solo quando abbia data questa spiegazione, la Camera potrà votare con pieno convincimento. Se la spiegazione del signor ministro sarà nel senso da me prima supposto col dire nettamente, che questa richiesta si debba sempre avere prima di procedere al sequestro, dicasi chiaramente.

Invece se è sua intenzione di riservarsi la facoltà di procedere anche senza richiesta, si dovrebbe allora adottare un'altra formola e dire: il ministro può avere in certi casi

la facoltà di fare procedere d'ufficio. La Camera, sia che adottasse l'una o l'altra delle formole indicate, saprebbe sempre quella che voterebbe; perchè la disposizione di legge sarebbe chiara nell'espressione, circoscritta e precisa nell'applicazione, invece che la formola attuale proposta dal Ministero è ambigua ed indefinita. Non sarebbe dignità del Parlamento nè del Ministero di adottare una espressione legislativa così imperfetta.

Dopo il discorso dell'onorevole ministro di grazia e giustizia tenne dietro il discorso dell'onorevole ministro delle finanze, il quale fu molto più esplicito, rivelando le intenzioni che ha il Ministero relativamente alla libertà di cui debbe godere la stampa sulle questioni estere.

Il discorso dell'onorevole ministro delle finanze venne corroborato dal discorso dell'onorevole Bon-Compagni, il quale sviluppò meglio la sua tesi.

In questi due discorsi è tracciato senza ambagi il sistema che il Governo intende d'ora innanzi adottare sulla libertà della stampa in quanto riguarda le questioni di politica estera. Questo sistema consisterebbe nel sorvegliare e comprimere, occorrendo, la stampa che trattasse le questioni di politica estera in guisa da dispiacere e provocare richiami da parte dei Governi stranieri.

Il progetto di legge che ora si discute sarebbe l'iniziamiento di tale sistema.

Se tale dunque è la via per cui il Governo intende di procedere d'ora innanzi; se è tale la direzione che si vuol dare alla libertà della stampa per ciò che riflette le questioni estere, chiaro apparisce che non si tratterebbe puramente di reprimere le ingiurie personali contro i sovrani ed i capi de' Governi esteri, ma che altresì si vorrebbe in certa guisa limitare, sorvegliare o dirigere la libertà della stampa relativamente a tutte le questioni che si aggirano sulla politica estera.

E diffatti il discorso dell'onorevole Bon-Compagni, che fece giustamente profonda impressione nella Camera, sia per l'eloquenza delle espressioni, che per l'assennatezza de' suoi riflessi, su che cosa si poggiava precipuamente per sostenere che questa legge era necessaria?

Si fondava sul riflesso che è mestieri di togliere alle potenze estere qualsiasi pretesto di credere che noi camminiamo nella via delle rivoluzioni, che si possano ingiuriare i capi degli esteri Governi.

Siffatto ragionamento, specioso in se stesso, a parere mio può condurre a conseguenze assai più gravi di quello che forse sarebbe nell'intenzione dell'onorevole Bon-Compagni.

Ed invero, o signori, se noi intendiamo di togliere alle potenze estere ogni pretesto di crederci rivoluzionari, certo è che non bisogna soffermarsi a statuire una legge repressiva sulla stampa che scagliasse ingiurie contro i capi delle nazioni estere; sarebbe atto d'ingenuità singolare se il Governo credesse di acquietare la diplomazia, a noi poco amica, con tale soddisfazione.

Il Piemonte sarà sempre considerato come rivoluzionario da certi potentati stranieri tanto che avrà una stampa libera, una tribuna e la bandiera tricolore inalberata in cospetto dell'Italia. Queste sono le cose che essi temono, ed all'esistenza di queste faranno guerra incessante.

Non crediate pertanto che sia la guerra delle ingiurie personali che essi temono; ma per escludere in noi ogni idea rivoluzionaria loro sono necessarie ben altre guarentigie; quello che temono queste potenze, si è che trattinsi dalla stampa piemontese certe questioni di libertà, d'indipendenza

e di nazionalità, le quali trovano un'eco in tutti i cuori di quegli italiani che sono privi delle guarentigie di cui noi godiamo.

È in questo senso che le potenze estere che ci avversano, che la diplomazia, la quale insiste sulla riforma della stampa, vuole intendere le riforme che noi dobbiamo introdurre nella nostra legislazione per non parere più ai loro occhi rivoluzionari.

Parimente, credete voi, o signori, che queste potenze non considerino anche come un indizio rivoluzionario la bandiera tricolore che sventola nel nostro Stato? Dunque, per soddisfare alle esigenze di queste potenze, e togliere ad esse ogni pretesto, vorreste anche concedere che la bandiera tricolore venisse abbassata? Persuadetevi, o signori ministri, se voi volete entrare in questa via di concessioni per soddisfare a tutte le esigenze di quelle potenze estere che avversano il nostro Governo e le nostre istituzioni, non basta la legge che ci domandate, ma bisognerebbe fare il sacrificio di tutte le nostre istituzioni e del principio nazionale. Io non condurrò questa digressione più a lungo, acciò non paia che io voglia, buon grado, mal grado, rientrare nella discussione generale, che tale non è la mia intenzione.

Ritornando quindi alla prima osservazione da cui sono partito, qualunque, dico, sia l'estensione che voglia dare la Camera alle espressioni contenute nella prima parte di questo articolo, è necessario, prima di votarle, che conosca bene il senso di queste espressioni e quale sarà l'applicazione che avranno nell'esecuzione medesima; quindi torno ad insistere perchè il signor ministro di grazia e giustizia voglia spiegarci chiaramente sull'uso che vuol fare di questa prima parte dell'articolo del suo progetto. È necessario ch'egli spieghi se crede di non dovere mai procedere ad un sequestro, ad un processo se non interviene una richiesta formale, oppure se è nella sua intenzione d' eseguire qualche volta il sequestro o fare un processo ancorchè non esista questa richiesta. Credo che la lealtà del signor ministro ed il decoro della Camera esigano che queste spiegazioni siano date prima di votare, onde sia tolto ogni equivoco sul senso della proposizione ministeriale.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Nel corso della discussione il Ministero ha dichiarato più volte che era sua intenzione di ritenere sempre necessaria la richiesta dei sovrani e dei capi dei Governi esteri per poter esercitare l'azione penale pei reati d'offesa. Ora, siccome a termini della legge, che non è questione di modificare in tal parte, non si può mai procedere al sequestro se non precede l'istanza del pubblico Ministero, è evidente che prima che si possa procedere al sequestro conviene che vi sia l'istanza.

**LANZA.** Ho parlato della richiesta.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ci veniva appunto. Diffatti chi procede al sequestro è il giudice d'istruzione: questi non può provvedervi che quando vi sia l'istanza del pubblico Ministero, e quest'istanza essendo già il principio dell'esercizio dell'azione, il pubblico Ministero non potrà farla se non è stato richiesto.

Credo che questa dichiarazione sia abbastanza esplicita e possa togliere tutti i dubbi che temeva l'onorevole deputato Lanza. La richiesta sarà sempre necessaria, e senza la medesima non si potrà mai iniziare il procedimento, nè pertanto fare il sequestro; potrà ciò nullameno talvolta esservi luogo al sequestro, e spiegherò in che modo. Potrebbe darsi, per esempio, che il reato d'offesa seguisse in un luogo ove il sovrano o capo di Governo straniero offeso avesse un rappre-

sentante munito di poteri, ed istruzioni sufficienti per fare immediatamente la richiesta che si proceda; in quel caso il pubblico Ministero può ancora avere tempo ad operare il sequestro, come quando si tratta di reati che riflettono l'interno, nei quali casi si opera talvolta il sequestro prima che sia seguita l'intera distribuzione.

Quanto all'altra interpellanza che è anche stata mossa per sapere se il Ministero creda che col progetto di legge che esso ha presentato saranno impedito anche le discussioni intorno alla politica dei Governi esteri, io osserverò che non si tratta di cambiare le disposizioni della legge attuale. Il progetto del Ministero non riflette che la procedura e la competenza dei giudici. Nel resto le disposizioni della legge rimangono tali e quali sono attualmente, quindi mi pare che non sia il caso di dare maggiori spiegazioni a tal riguardo. Del resto io non credo che le discussioni della politica estera fatte senza eccedere i limiti della decenza, e senza oltraggi, possano mai essere considerate come reati d'offesa.

**BON-COMPAGNI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Miglietti.

**MIGLIETTI, relatore.** Le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro scemano l'impressione che la Camera ha dovuto sentire per le parole pronunciate l'altro giorno e che io non aveva creduto di avvertire. Ma sorge più manifesto il dubbio relativamente al vantaggio di questa legge.

Il signor ministro accennava due motivi, come quelli che lo avevano spinto a presentarla: uno lo abbiamo nello stesso progetto statoci proposto; l'altro lo possiamo rilevare dalla discussione. Nel progetto che fu presentato al potere legislativo il ministro accennava come fosse spinto a portare queste modificazioni alla legge 26 marzo 1848 perchè la dignità del magistrato non comportava che il medesimo fosse obbligato a fare la presentazione della richiesta nella discussione. Ci veniva poi anche dicendo lo stesso ministro come, essendo troppo frequenti gli eccessi della stampa contro i capi di esteri Governi, relativamente a questi reati fosse mestieri trovare un modo più facile e più sicuro d'azione. Per verità, io non so come possa dirsi men comportabile colla dignità del magistrato l'obbligo impostogli di presentare la richiesta che esso ha ricevuta, onde istituire un'azione. Sta sempre nella dignità del magistrato il dare la prova del fatto; nè il pubblico Ministero perde alcun che della sua dignità allorchè giustifica i fatti dietro ai quali l'accusa fu da esso determinata; ma perde assai la giustizia quando si dispensa il pubblico Ministero dal fare questa presentazione. Perde, io dico, imperocchè se non è certo che la richiesta esista, non è nemmeno certo che vi sia l'offesa; perchè il solo giudice dell'offesa è colui contro il quale le parole ingiuriose furono pronunciate.

Se dunque non si presenta questa richiesta, vi ha un dubbio relativamente alla sua esistenza. Se questo dubbio esiste, manca il principale elemento del giudizio, perchè vi manca l'elemento che debbe determinare l'esistenza o la non esistenza del reato.

Non so poi come l'onorevole signor ministro voglia raggiungere lo scopo che si propone, quello cioè di rendere più facile l'esercizio dell'azione, col dispensare colui che chiama la giustizia come vindice di un articolo che lo ha offeso, col dispensare il Ministero pubblico dal presentare la richiesta statagli fatta; ma la facilità deve essere accordata relativamente al modo di fare questa richiesta. Ora, se il signor ministro ci dice che questa richiesta è in tutti i casi necessaria, e che assolutamente non può essere fatta alcuna istanza senza

che la medesima esista, se non può avere luogo alcun sequestro senza che questa richiesta sia nelle mani del Ministero pubblico, io non so come sia più facile l'azione.

Quanto poi al caso accennato dall'onorevole signor ministro, che cioè possa talvolta anche procedersi al sequestro previa la richiesta, io credo che questo caso non possa realmente presentarsi in pratica, se pure non vi è un'intelligenza tra il Ministero pubblico e colui a cui riguarda l'offesa; colui il quale è ingiuriato in un giornale non può conoscere l'articolo nel quale l'offesa si contiene sino a tanto che questo giornale sia divulgato.

Come dunque vuole il Ministero pubblico fare in tempo l'istanza perchè questo giornale sia sequestrato? A me pare impossibile la cosa.

Dato pure che questa persona abbia uno che lo rappresenti nel luogo in cui il giornale si pubblica, bisognerà pure sempre perchè possa fare procedere al sequestro, che abbia il mezzo di conoscere ciò che sta scritto nel giornale prima che questo venga alla luce, e questo mezzo niuno lo ha tranne il Ministero pubblico.

Ben vede dunque il signor ministro come questa cosa non possa neanche in pratica presentarsi.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole preopinante ricorda che il Ministero nel presentare il progetto di legge cadente in discussione, abbia detto che l'esigere che l'organo della legge, il Ministero pubblico, presenti la richiesta che egli afferma esistere, ed in seguito alla quale proceda, non sia confacente alla sua dignità.

Io dichiaro che in questo motivo non si è voluto accennare ad altro fuorchè se tutti i giorni la legge permette agli ufficiali pubblici anche i più infimi, di fare atti ad istanza delle parti interessate, senza che siano in obbligo di presentare la richiesta delle parti medesime, non sembrava molto conveniente di dare minore credito al pubblico Ministero e che impertanto quando il pubblico Ministero affermerà di agire a richiesta del Sovrano offeso ciò debba bastare. Ed in ciò pare che il Ministero è d'accordo colla Commissione, giacchè la Commissione propone essa stessa di tenere per certa l'esistenza della richiesta abbenchè sia accertata unicamente da una dichiara del ministro degli esteri.

Il Governo crede utile di esimere il pubblico Ministero dal presentare questa richiesta, in primo luogo onde questa richiesta potesse anch'essere fatta verbalmente, ove siavi qualche persona munita degli opportuni poteri ed istruzioni per poterla fare; in secondo luogo (e questo si è il motivo principale) per evitare le contestazioni che possono farsi dall'imputato o dai difensori, quando questa richiesta debba essere presentata in giudizio. Diffatti abbiamo avuto a questo riguardo dei casi pratici nei quali il pubblico Ministero non ha creduto di procedere benchè si avesse la richiesta, temendo che nei termini nei quali essa era concepita, l'imputato opponesse che non fosse abbastanza esplicita. Diffatti, a termini dell'articolo 56 della legge sulla stampa, debbono indicarsi dal pubblico Ministero le parole offensive, se egli procede d'ufficio.

Egli è quindi evidente che, siccome nei reati dei quali si tratta il pubblico Ministero procede d'ufficio, benchè a richiesta della parte offesa, spetta a lui di fare quella indicazione; ma se è obbligato a produrre la richiesta, si potrà pretendere che l'indicazione sia fatta nella medesima, ovvero si faranno contestazioni nel caso che il pubblico Ministero stimi di meglio regolarizzare la sua istanza in conformità del citato articolo della legge, e ne verrebbe da ciò che, quando nella richiesta non fossero esattamente indicate le



parole offensive, potrebbe muoversi dubbio sulla regolarità dell'istanza e rimandarsi la richiesta indietro per farla regolarizzare. Si è appunto per evitare tutti questi inconvenienti che si è creduto di dispensare il pubblico Ministero dall'obbligo di produrre la richiesta.

Insisto pertanto perchè sia adottato il paragrafo primo del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Bon-Compagni.

**BON COMPAGNI.** L'onorevole Lanza dando alle mie parole maggiore importanza che probabilmente non meritassero, parmi desiderasse che io spiegassi la mia opinione circa gli scritti che si indirizzassero, non alla persona dei sovrani e capi dei Governi esteri, ma ai loro Governi. Io dichiaro dunque che mi pare evidente, come disse il signor guardasigilli, che la legge proposta varia la procedura, non restringe i divieti, non muta le pene; dichiaro che l'articolo 56 della legge sulla stampa mi pare evidentemente ristretto ai casi di offese personali contro ai sovrani, e ciò tanto per la pratica generale delle legislazioni, quanto per le parole in cui è formulato, perchè se in diverso senso intendere si dovesse, non le offese contro i sovrani e i capi dei Governi esteri, ma le offese contro i Governi esteri, contro i sovrani e contro i capi di essi Governi si avrebbe dovuto dire.

L'onorevole deputato Lanza pareva credere che tanto fosse indizio di spirito rivoluzionario l'offendere le persone dei capi dei Governi, quanto il criticare i loro atti; il primo è l'atto dell'insulto, il secondo è il risultato di quello spirito di libera discussione che è l'essenza della nostra civiltà. Se il Governo fosse venuto a dirci che era assolutamente necessario vietare la discussione degli atti dei Governi esteri, io avrei meditato quanto fosse necessario e quanto fosse compatibile col decoro questa concessione, ed avrei dato il mio voto secondo mi avesse dettato coscienza; ma giacchè questa domanda non ci fu fatta, non è mai caduto in mente a me di dire una sola parola la quale potesse spingere il divieto della legge oltre i limiti fissati dalla prima legge sulla stampa.

**MIGLIETTI, relatore.** L'onorevole signor ministro poneva termine al suo discorso esprimendo la sua meraviglia quasi perchè la Commissione, la quale era disposta a permettere che della richiesta constasse per mezzo di dichiarazione scritta dal signor ministro, non fosse poi paga che di questa richiesta fatta constasse per dichiarazione fatta dal Ministero pubblico.

La Camera sarebbe contenta di ciò, ma però sarebbe necessario che, ritenuta la redazione formulata dal signor ministro, il Ministero pubblico fosse obbligato a dichiarare nell'atto se la richiesta sia stata fatta, in qual modo, in quali termini, a cosa si estenda questa richiesta; se il Ministero pubblico ha quest'obbligo, la Commissione allora non ha alcuna difficoltà; ma pare a me che l'onorevole signor ministro dovrebbe aderire anzitutto a che si desse una spiegazione a questo articolo, imperocchè il senso naturale delle parole colle quali il medesimo è formulato, porta la dispensa pel Ministero pubblico dall'esibire la richiesta, senza inchiudere alcuna obbligazione di dichiarare se esso veramente abbia questa richiesta.

Io sono poi d'avviso che allora quando il signor ministro pensasse di lasciare la facoltà di dirigere questa richiesta al Ministero pubblico anche verbalmente, verrebbe a creare al Ministero pubblico un imbarazzo dal quale non potrebbe assolutamente uscire.

Il pubblico Ministero non ha primieramente relazione diretta colle persone che rappresentano presso noi i sovrani ed i capi dei Governi stranieri; in secondo luogo ben si sa come

esso agisca per mezzo di più individui. Ora, supponiamo il caso in cui la richiesta si facesse verbalmente, per esempio al capo di un ufficio di avvocato fiscale, e che questi incaricasse un suo subalterno di procedere al sequestro; questo subalterno dovrà mostrarsi pago della dichiarazione che gli farà il suo capo di avere la richiesta, potrà egli asserire di avere avuto questa richiesta? Mai no; è spingere troppo oltre le cose, sarebbe un costringere tutti i membri dell'ufficio a deferire ciecamente agli ordini dell'avvocato fiscale.

Quindi io reputo di gran lunga preferibile la redazione della Commissione, la quale non è fatta per creare imbarazzi, ma tende nel tempo stesso ad ottenere lo scopo che il Ministero si propone, quello cioè di facilitare l'azione, senza recare danno alla procedura, alle forme del giudizio.

**SINEO.** Il progetto del Ministero in questa parte, come fu dapprima generalmente inteso, era non solo ingiusto ed inopportuno, ma persino assurdo; come è spiegato ora dal Ministero, sarebbe inoltre contrario alla dignità del Parlamento, il quale viene chiamato a sancire una disposizione affatto inutile, e direi quasi puerile.

Si dice che non è consentaneo alla dignità del pubblico Ministero il giustificare che vi siano gli elementi senza i quali non si può procedere. Se si andasse avanti con simili argomenti, si verrebbe a dispensare il pubblico Ministero dal fornire la prova di qualunque sua asserzione. La vera dignità, o signori, è quella che consiste nell'ubbidire schiettamente alla legge; e questa debbe sempre tutelare contro chiunque i diritti dei cittadini. Se la richiesta è un requisito necessario per procedere, è d'uopo che consti di essa.

Il signor guardasigilli vorrebbe trarre la sua proposizione ad una conseguenza assai pericolosa, e che voi, o signori, ne sono certo, non vorrete ammettere. Egli ha asserito che, ove avvenga che in un modo qualunque un agente di un sovrano estero sappia che sta per pubblicarsi uno scritto che può tornare offensivo al suo sovrano, egli possa ottenere un sequestro. Domanderò al signor guardasigilli d'onde egli ritragga quella facoltà di cominciare coi sequestri quando si vogliono colpire semplici scritti. Si potranno forse fare a danno di incisioni, ma per i semplici scritti la legge dice precisamente il contrario.

La facoltà di procedere al sequestro è data al fisco soltanto coll'articolo 52 della legge sulla stampa il quale rinvia nel capo che porta la seguente intestazione:

« Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorta; » dunque quando non si tratta nè di disegni, nè di incisioni, nè di litografie, nè di emblemi, si debbe avanti ogni cosa istituire un giudizio formale, e prima che il giudizio sia istituito non può il fisco procedere a sequestro. In tutto il rimanente della legge non si fa altra parola di tale sequestro.

Dopo che si sarà aperta l'istanza, l'istruttore potrà ordinare il sequestro, se giudica che vi siano motivi sufficienti; ma ciò che è essenziale a ritenersi, si è che non si può procedere ad un sequestro preventivo di uno scritto prima della pubblicazione, prima che il reato si sia in questo modo consumato. Aggiungo che prima della pubblicazione nè il sovrano estero nè il suo agente possono onestamente sapere se lo scritto contenga qualche ingiuria contro esso. Bisognerebbe supporre intrighi vergognosi o accordi vituperevoli.

Ricordo di nuovo alla Camera, poichè spesse volte si sono citate in questa discussione le legislazioni estere, ricordo che non vi ha legge estera che contenga disposizioni simili a quella che ci viene ora proposta. Quella stessa legge del Belgio che non ha potuto essere richiamata in vigore colà senza destare

gravi inquietudini, la cui opportunità fu grandemente contrastata anche in quel paese, contiene disposizioni affatto contrarie.

All'articolo 4 della legge del Belgio è detto: « *Toute plainte et réclamation officielle d'un Gouvernement étranger, motivée par des écrits de l'espèce mentionnée à l'article premier (1) sera directement transmise par notre ministre des affaires étrangères, à notre ministre de la justice, afin que l'auteur... qu'elle concerne, soit, s'il y a lieu, poursuivi en justice réglée, à la diligence du procureur général, ou de l'officier du Ministère public dans le ressort duquel il est domicilié.* »

Nel resto si mantengono in osservanza le regole del Codice di procedimento criminale, che è comune al Belgio come alla Francia; dunque ci vuole non solo una richiesta qualunque: ci vuole una *plainte*, una *réclamation officielle*, e bisogna che questa sia trasmessa prima al procuratore generale, quindi posta nelle mani del giudice d'istruzione e faccia parte degli atti richiesti per iniziare il procedimento.

Mil'ora dunque anche gli esempi citati dai ministri e dai loro oratori per provare che questa prima parte del progetto del Ministero debb'essere eliminata.

**MEMORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole signor deputato Sinco, e prima di lui il signor relatore della Commissione, dicevano che, ritenuta la necessità della richiesta, non potrà mai essere il caso di procedere al sequestro, quando l'offesa sia fatta nei giornali di cui è prontissima la distribuzione. Io convengo che la supposizione da me fatta si verificherebbe difficilmente, ma credo che gli onorevoli precipuanti non avranno difficoltà d'ammettere che la cosa non è affatto impossibile, imperocchè può benissimo accadere che l'articolo del giornale sia conosciuto da chi possa avere mandato per fare la richiesta prima che ne sia fatta pubblicamente la distribuzione e l'invio per la posta.

Egli ha poi soggiunto che, ciò che propone il Ministero è contrario a tutte le altre leggi sulla stampa, ed ha citato la legge fatta nei Paesi Bassi nel 1816, ed ora applicata nel Belgio. Risponderò che non conosciamo ancora gli inconvenienti ai quali quella legge stessa potrà dare luogo, se a termini della stessa la richiesta vuol essere prodotta in giudizio, e che si è per prevenirlo che noi proponiamo la legge che è in discussione, tanto più che ne abbiamo riconosciuta la necessità, nei dubbi che si sono elevati in casi già occorsi.

L'onorevole signor relatore diceva: ma allora si potrebbe accettare l'articolo primo della Commissione. Io ho già avuto l'onore di esporre i motivi per i quali il Ministero non ha potuto aderire al medesimo. Noi non possiamo aderirvi, perchè nei termini nei quali è tenorizzato quest'articolo ne seguirebbe che l'istanza per procedere sarebbe diretta al Governo, invece di esserlo ai tribunali, ossia al Ministero pubblico presso i tribunali, la qual cosa sarebbe contro i principii legati e potrebbe avere gravi inconvenienti. Del resto il Ministero è lungi dal voler fare una questione di parole, e di amor proprio per la sua relazione, egli non intende di opporsi a qualunque altra redazione che potesse togliere i dubbi che si crede possano sorgere dalla sua redazione, sebbene creda non ve ne possano essere, perchè non si cambi la sostanza, la quale è di ritenere bensì che debba esservi la richiesta diretta all'organo della legge presso i tribunali onde questo possa esperire l'azione penale; ma che egli non abbia l'obbligo di produrla nel giudizio, e che gli basti di dichiarare l'esistenza della medesima.

(1) L'articolo 1 è così concepito: *Ceux qui dans leurs écrits auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, ecc.*

**MICHELINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Angius.

**ANGIUS.** Quando presi ad esaminare la prima parte dell'unico articolo del progetto ministeriale domandai a me stesso, e più volte ripetei la domanda, perchè si volesse dispensare l'ufficiale del pubblico Ministero dall'esibizione della richiesta; e tutte le volte ritornommi la stessa risposta: perchè si potesse agire senza alcuna richiesta.

E ciò, dico il vero, piacevami; perchè amando la libertà della stampa come la più preziosa di tutte le libertà, guarentigia e salvaguardia delle medesime, avrei voluto che la sua esistenza fosse stata per sempre assicurata; e perchè so che questa libertà, dove cadde, è caduta per il suo abuso, per suicidio quasi vorrei dire; però desiderai che nessuno abusasse, e per questo che gli abusatori fossero repressi secondo che è sancito nelle leggi.

Io mi ingannava e ho riconosciuto l'inganno, dopo le spiegazioni che su questo particolare furono date dal ministro di grazia e giustizia.

Questo disinganno mi diede tristezza, e mi spiace pure di trovarmi in dissenso col ministro, alla cui opinione io mi saprei accomodare se non fosse evidente al mio intelletto che la condizione necessaria della richiesta voluta dalla legge organica per l'esercizio dell'azione penale, essa ripugna alla giustizia, fa torto alla moralità d'un popolo colto ed è contraria all'interesse dello Stato. (*Bisbiglio — Segni di dissenso*)

Io sottoporro alla vostra considerazione il procedimento della mia ragione per la soluzione delle tre questioni, che nacquero dalle tre diverse idee che ho enunciate; e giudicherete se i miei ragionamenti siano giusti.

La prima questione è questa: Se ripugni veramente alla giustizia la condizione della richiesta.

Siffatta condizione voluta dalla legge per esercitare l'azione penale si vuol fare, se si è qualche volta avverata?

Mille volte noi abbiamo letto gravissimi oltraggi contro i personaggi eminenti che siedono principi sovrani delle nazioni, o capi di Governi; ma non una sola volta abbiamo saputo che siasi da essi richiesta la repressione degli oltraggatori.

Forse si sarà significato qualche risentimento, perchè tanto si mancasse alle convenienze internazionali; ma sono certo che nessun offeso ha pensato a indirizzare una reclamazione ufficiale; imperocchè avrebbero creduto quei grandi di discendere alla bassura de' loro insultatori, e avrebbero confessato che i colpi de' codardi erano potuti giungere alla loro altezza. (*Momorio*)

Ho detto codardi quei colpi che si mandano ai potentati da certi scrittori di articoli, e l'ho detto nella memoria recente di ciò che disse in uno dei giorni scorsi il presidente del Consiglio, se non erro, che non v'è gran coraggio a insultare quelli che sono lontani, e che essi onorebbero meglio la loro magnanimità se andassero a fare udire ai sovrani, che vogliono biasimare, ciò che dicono tra il nostro popolo senza utilità nessuna. (*Nuovo bisbiglio*)

Oprano così i semplici cittadini quando sentono bersagliata la loro personalità da scrittori villani, i quali si coprono spesso dello scudo dell'anonimo (*Momorio*) per timore che qualcuno non li costringa ad umilianti palleate con quegli argomenti sensibilmente perentori, che riferisce la piccola cronaca: e non potrebbe quest'alterezza d'orgoglio magnanimo mancare ai grandi delle nazioni.

Si dirà contro questo che fanosi pure reclamazioni ufficiali, e si citerà il fatto recentissimo della richiesta del Go-



verno francese al Governo belgico contro il bollettino francese stampato in Bruxelles dagli emigrati di certa fazione. (*Interruzioni*)

*Voci a destra.* Basta! basta!

**ANGIUS.** Ma se si fanno reclamazioni contro scritture gravi che ottengono una gran considerazione in tutti i paesi, e possono generare opinioni contrarie e pericolose ai Governi, non si sono fatte e non si faranno per le scritture di certi pubblicisti che nessun saggio riguarda.

Ciò posto, nella assenza di questa condizione voluta dalla legge 26 marzo 1848 i reati considerati sfuggono alla pena, e se questa impunità annulla il dettame della giustizia che comanda vendicate le offese certe, cui può restare dubbio che quella condizione necessaria ripugni alla giustizia?

Forse non si vorrà consentire in questa conseguenza perchè in tutte le legislazioni è stabilito che le offese siano deferite al tribunale da chi le ha sofferte. A me tuttavia pare essere nel vero credendo che in questa massima entrino le ingiurie le quali il fisco può ignorare, o non conoscere bene non quelle che sono conosciute da tutti e non possono negarsi, come sono le offese fatte per la stampa. In questo caso l'ufficiale del Ministero pubblico deve fare il suo ufficio e invocare la sanzione delle leggi.

Passo alla seconda questione, se la condizione di quella richiesta faccia torto alla moralità di un popolo colto: ed ecco come io ragiono per l'affermativa.

*Una voce a sinistra.* Venga alla questione.

**ANGIUS.** Chi mi chiama alla questione? Mi pare che sia bene distratto, se mentre enuncio la questione che ho proposta in secondo luogo, e impendo a trattarla, mi crede sviato in una digressione. Certi maestri di logica fanno pure ridere!

Non presentandosi quella richiesta dai capi dei Governi non può essere esercitata l'azione penale. Non potendosi esercitare l'azione penale restano impuniti le offese fatte ai medesimi.

Mancando la pena a quelle ingiurie, se manca il freno che può ritenere i maligni, che dee avvenire?

Avviene che imperversino furiosi spargendo le onte, le calunnie, il ridicolo sopra i principi delle nazioni estere, che tengono una politica diversa da quella che piacerebbe agli insultatori.

Ora vedendo irrepresse quelle brutali invettive, e quelle ciniche buffonerie (*Rumori e ilarità*) contro i capi degli altri Stati, quale giudizio porteranno di noi gli altri popoli?

Scandalizzati da tali indegnità essi condanneranno i nostri Aretini di prosa; ma non perdoneranno per l'apparente connivenza al Governo che non istrappa loro dalle mani le penne disoneste e neppure perdoneranno alla nazione per la supposta approvazione di quelle nequizie...

*Una voce a sinistra.* Parla dei fogli clericali? (*Ilarità*)

**ANGIUS.** Al quale giudizio sopra il nostro popolo sono indotti da questo ragionamento.

Essi così pensano: se quelle sconvenienze e turpitudini dispiacessero, sarebbero biasimate, condannate da tutti e si udirebbe la indignazione e riprovazione universale; i detestabili fogli, fogne di tristizie sarebbero lacerati, bruciati (*Rumori generali — Segni d'indignazione a sinistra*); nessuno spenderebbe la più piccola moneta in quelle botteghe d'infamia; allora cessando il turpe lucro cesserebbero dal turpissimo mestiere quei bottegganti (*Rumori e risa*), e tuonando contro essi l'anatema della pubblica esecrazione andrebbero paurosi e svergognati a nascondersi in quella oscurità, donde, come vipere dalla buca, escirono a comune gravissimo danno. (*Rumori e risa generali*)

Ma questo non è, soggiungono essi: per lo contrario cresce ogni dì il furore degli oltraggi, imperversa la maledizione, spesseggia la contumelia contro i più eminenti ed onorandi personaggi.

Dunque, concludono: i malefici sono bene accolti, sono applauditi, piacciono, e la immoralità degli scrittori dementi è comune a moltissimi che si dilettono nelle oscure pagine.

Io so bene che alcuni per loro speciale natura godono in quel cinismo come i vermi nella corruzione (*Scoppio di rumori e risa — Esclamazioni a sinistra*); ma so pure che gli altri, che sono l'immensa maggioranza, biasimano, detestano la nequizia, e se non levano la voce severa della condanna, egli è, perchè manca il cuore e per l'orrore di vedersi in quelle infami colonne, come in una gogna, posti da scrittori carnefici... (*Rumori di disapprovazione da tutte le parti della Camera e dalle tribune pubbliche impediscono l'oratore di parlare*)

**PRESIDENTE.** Rammento alle gallerie che il regolamento prescrive di non dare alcun segno di approvazione o disapprovazione. Continui l'oratore.

**ANGIUS...** di certi articolisti di giornali molti si dolgono di essere posti alla berlina, di essere assassinati nella reputazione. (*Nuovi segni di disapprovazione e rumori che coprono la voce dell'oratore*)

Proseguirò il discorso. Diceva che se non suonava altissimo e universale la condanna, egli era perchè non si aveva coraggio, e perchè inorridivano molti nel pensare che nelle infami colonne di certi giornali sarebbero, come in una gogna posti i loro nomi coi cartelli della calunnia.

**BARBIER.** Questo non è stile parlamentare.

*Una voce a sinistra.* È un pamphlet.

**ANGIUS.** (*Fra rumori*) Il mio non è stile parlamentare? Dunque non si può qui con parole severe vituperare ciò che merita la più grave vituperazione? Non si può biasimare una stampa che non rispetta nessuna convenienza? (*Continuano le interruzioni, e l'oratore fa pausa*)

Essendo vero che si tace sopra la tracotanza di certi articolisti, perchè si teme della penna malefica, non perchè si approvino i loro eccessi, zoppica la logica del ragionamento che si fa in altri paesi sopra noi; ma questo vero che ho notato non essendo ad essi noto, però si ammette quella conseguenza.

Dalla quale convinzione viene che essi disistimino e sfatino la nostra nazione come poco morale. Ora se tale conseguenza è inevitabile, si può negare che gli onori della nostra civiltà sieno diminuiti da quella condizione, la quale non punendosi mai, rende più audaci i nostri Aretini, e provoca sopra noi, che non li sappiamo far tacere, il disprezzo del mondo?

Passo alla terza questione: Se la condizione di questa richiesta sia contraria all'interesse dello Stato.

Egli è interesse importantissimo di uno Stato quale e quanto è il nostro, che abbia amici e benevoli gli altri Governi, e quelli principalmente che possono fargli del male.

Ma per la condizione necessaria della richiesta, che non ponesi, restando impedito l'esercizio dell'azione penale, e però continuandosi sfrenatamente le ingiurie, gl'impropri, gl'insulti ai capi dei Governi esteri, invisì ai nostri pubblicisti da trivio, accade che se essi manifestano il più alto disprezzo verso gl'insultatori, non possono però non sentire del rancore contro il Governo, che vede e soffre le ingiurie di ogni genere che si fanno alla loro personalità... (*Interruzioni*)

*Una voce a sinistra.* Ritorna alla discussione generale!

**ANGIUS.** Forse l'onorevole interruttore s'inganna... E accade che non osando di condannare le nostre istituzioni, che

devono essere rispettate, condannano però il Governo il quale lascia irrepresa la licenza credendo di rispettare la libertà.

*Una voce dal banco dei ministri.* Questa questione ha rapporto colla discussione generale; non ha che fare colla discussione attuale.

*Rumori generali e voci.* Basta! basta!

*Altre voci.* Parli! parli!

**ANGIUS.** Il signor ministro non ha forse badato troppo alla serie delle mie idee, però crede...

*Voci.* Basta! basta!

**ANGIUS.** Essendo dunque i capi delle nazioni così male animati e non a torto, contro il nostro Governo, si può sperare che nelle occorrenze gli si mostrino favorevoli? Che sieno sinceri nelle relazioni? Che si astengano, quando vi abbiano occasione, di inferirgli molestia, di attraversarlo con frequenti imbarazzi, di eccitare delle perturbazioni nel paese, anche per l'opera segreta degli stessi insultatori, i quali se per un vil salario (*Rumori*) praticano il mestiere di pubblici diffamatori, e oprano imprudentemente ogni iniquità, certamente non si farebbero coscienza di vendersi a nemici dello Stato, e volentieri aggiungerebbero alle altre note del loro titolare quella di traditori della patria. (*Rumori di disapprovazione, e voci.* Alla questione! — *Seguono i rumori; l'oratore fa pausa*)

**PRESIDENTE.** La questione sta in vedere se si debba esibire o no la richiesta. Pregho il deputato Angius di non scostarsi dalla questione, e non estendersi...

**ANGIUS.** Le parole che ho proferite sono già raccolte, si pubblicheranno, e allora si vedrà se io siami dipartito dalla questione, se doveva esservi richiamato. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Si limiti a parlare della questione.

**ANGIUS.** Proseguo. Io penso che nelle relazioni internazionali debba così accadere, come accade nelle relazioni inter-famigliari.

Se uno di questi Aretini così mal rispettosi de' capi de' Governi esteri, perchè non hanno la politica che piace ad essi, fosse oltraggiato da un individuo di famiglia vicina e vedesse dal capo della medesima non represso l'oltraggiatore, egli non sentirebbe raffreddarsi il suo affetto, potrebbe non rallentare le relazioni della sua amicizia? Se gli si domandasse un favore, lo concederebbe? E quando avesse il destro di poter nuocere con colpo cieco, si rimarrebbe? Io credo di no. (*Nuovi rumori*)

**PRESIDENTE.** Se non sta nella questione, io non posso continuargli la parola. (*Bravo!*)

**ANGIUS.** Fra tante interruzioni io non so chi possa tenersi sulla retta via. Ma io non ne sono uscito a malgrado degli interruttori.

Il signor presidente di nuovo mi richiama alla questione, ed io prego il signor presidente di ricordarsi che la mia proposizione era questa che si dovesse togliere la condizione.

**PRESIDENTE.** Parla della condizione della richiesta? (*Ilarità generale*)

**ANGIUS.** La mia proposizione era questa: che si togliesse la necessità della richiesta, perchè ripugnante alla giustizia, come ho dimostrato, sebbene paia altrimenti a certi logici; perchè dissonante dalla moralità d'un popolo colto, come pure mi sembra di avere provato, sebbene mel volessero impedire i rumori e le interlocuzioni, ora era in sul provare che era pur contraria all'interesse dello Stato, e ho detto quanto basta per venire alla conclusione della terza questione.

Ma per finirla più presto sorpasserò questa conclusione particolare e verrò all'epilogo. (*Rumori*)

La nazione giudicherà delle parole dette da me, e del modo con cui sono state accolte.

Se dunque la condizione della richiesta, che vuoi dalla legge per l'esercizio dell'azione penale, quanto è contraria all'interesse dello Stato, tanto dissonante dalla moralità di un popolo colto, tanto ripugnante alla giustizia, io credo cosa utile, onesta, giusta, che sia posto ne' doveri dell'ufficiale del pubblico Ministero, questo di esercitare l'azione penale contro le offese fatte ai capi dei Governi, quando sieno notorie, senza aspettare la richiesta degli offesi, nè alcun ufficio diplomatico.

**LANZA.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro di grazia e giustizia relativamente alla vera interpretazione da darsi alla prima parte dell'articolo in discussione ed all'applicazione che vorrebbe farne, per me non ho più difficoltà ad opporre; dirò solamente che allora questa parte dell'articolo è perfettamente inutile, che non valeva la pena di modificare solamente nelle espressioni gli articoli corrispondenti della legge della stampa; che però la Camera può tranquillarsi, che se tale è l'interpretazione da darsi a questa parte dell'articolo, non darà luogo a repressione maggiore contro la stampa; solamente non so comprendere come il Ministero venga a presentare una disposizione di legge affatto inutile, non giustificata da nessuna necessità.

Dirò poi all'onorevole deputato Bon-Compagni ch'io non ho mai voluto attribuire al suo discorso il significato che la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo attuale di legge non dovesse contemplare solo i reati d'offesa fatta ai capi delle nazioni, ma che credesse di dover anche contemplare tutte le offese che potrebbero derivare da una censura degli atti governativi dei Governi di queste stesse nazioni. Ho detto anzi che non poteva supporre che tale fosse la tendenza dell'onorevole oratore, ma che pur troppo i motivi sui quali egli si appoggiava, lo conducevano necessariamente a questa applicazione.

Diffatti egli ha detto che bisognava togliere ogni pretesto alla diplomazia di credere che noi camminassimo sulla via delle rivoluzioni.

Ora chieggo all'onorevole Bon-Compagni se si possa supporre con buona fede che un popolo cammini sulla via delle rivoluzioni, quando qualche giornale, non certamente ufficiale o semi-ufficiale, scaglia qualche ingiuria contro il capo d'una nazione estera. Tanto varrebbe il dire che camminano sulla via delle rivoluzioni tutti i paesi dove c'è libertà di stampa; poichè non ve ne ha nessuno di questi paesi dove abusi di questo genere non se ne commettano. Nessuno ignora che nel Belgio, nell'Olanda, negli Stati Uniti e nell'Inghilterra vi esistono giornali i quali in questo senso usano ed abusano della libertà della stampa, ma con ciò non si può dire che tutti questi paesi siano nella via delle rivoluzioni. Quello che la diplomazia estera, e le potenze che ci avversano, intendono per rivoluzioni, io l'ho spiegato all'onorevole Bon-Compagni, gli dissi cioè che se egli vuol dare soddisfazione alla diplomazia estera onde non adduca più pretesti per crederci rivoluzionari, bisognerà fare delle concessioni assai più ampie, e non solamente impedire che si dicano delle ingiurie, ma togliere di mezzo eziandio tutte quelle parti che nelle istituzioni nostre possono destare delle speranze nelle popolazioni vicine, e che tendono ad eccitare dei sentimenti a noi favorevoli, e sfavorevoli ai Governi stranieri; bisognerà quindi non solamente impedire che la stampa non

ingiurii i potentati esteri, ma eziandio che non discuta certe questioni della politica estera, come ad esempio quelle che riflettono l'indipendenza, la nazionalità e la libertà d'Italia, che non compiangano neppure lo stato di que'tanti infelici bersagli delle ingiustizie e delle crudeltà d'un Governo tirannico. Questo è quello che essi intendono per ingiuria e linguaggio rivoluzionario.

Del resto è facile di convincersi che i ragionamenti e le considerazioni contenute nel discorso, d'altronde pregiatissimo, dell'onorevole Bon-Compagni, pur troppo svelano che a suo parere la nostra politica non deve solamente tendere a reprimere nella stampa i reati d'ingiuria, non vorrebbe che noi abbandonassimo affatto la politica, la dottrina ed il linguaggio rivoluzionario.

Così pure quand'egli alludeva ai magnanimi sforzi fatti dal Piemonte e dall'Italia per conseguire l'indipendenza italiana, diceva che agli occhi della diplomazia si considerarono quei conati come violazione del gius europeo.

E qui ha perfettamente ragione, chè tale era il giudizio della diplomazia, sia perchè ci avversava, o perchè temesse che la pace venisse perturbata.

In seguito soggiungeva: (cito le sue parole) « Non parlo di quella politica che ciascuno di noi può chiudere nel cuore, di quella politica che si fonda sui dolori del passato, sulle speranze e sui timori dell'avvenire, non di quella politica che può dare tema ai discorsi che si pronunciano in questo recinto, ma di quella politica che è in grado di provvedere alle emergenze del presente.

« Ebbene la nostra politica non poteva far altro che *mantenere* nel nostro paese un Governo sinceramente costituzionale, sinceramente liberale, un Governo che fosse forte al di dentro, rispettato al di fuori; e per essere rispettato al di fuori, qual mezzo c'è? »

E qui cita due mezzi: « o essere il più forte, o rispettare i diritti altrui. »

Noi finora abbiamo rispettato gli altrui diritti, li abbiamo rispettati anche in quanto riguardano le ingiurie contro i sovrani stranieri. Può essere che la nostra legislazione sia difettosa a questo riguardo; io lo credo e l'ho palesato relativamente alla composizione dei giurati, invocando una riforma a tal proposito; ma perchè la nostra legislazione sia difettosa, non ne segue che noi violiamo i diritti altrui.

A cosa si riferiva dunque questa espressione dell'onorevole Bon-Compagni, che noi non dobbiamo violare i diritti altrui?

Questa sentenza, collocata dopo la considerazione assai più grave, che la diplomazia considerava i nostri conati del 1848 e del 1849 come una violazione del gius europeo, è evidentemente relativa alla politica italiana che noi abbiamo seguita pel passato, e che d'ora innanzi dovremo abbandonare per non parere *rivoluzionari* o ledere i *diritti altrui*!

Ne volete ancora una prova, o signori?

Quando l'onorevole oratore passò a considerare l'infelice situazione in cui si trovano certi popoli oppressi da Governi dispotici, e ne prese ad esaminare le cause, osservò che se noi vogliamo accelerare il momento che cessi da parte di questi Governi assoluti una politica di compressione, bisogna togliere ogni speranza di riscatto a questi popoli i quali vivono sotto l'oppressione, e fare sì che perdano ogni fiducia nella nostra politica: allora soltanto i Governi oppressori, non avendo più nulla a temere, diverranno meno severi e crudeli verso i popoli a loro soggetti.

Queste sono, se non le parole testuali, almeno il senso preciso dell'ultima parte del discorso del signor Bon-Compagni.

Se l'onorevole Bon-Compagni ed il Ministero si propongono

di dare tutte queste guarentie alle potenze estere e condurre la loro politica in modo da ottenere questi effetti, è ben forza concludere che il progetto attuale di legge è insufficientissimo allo scopo, e bisognerà adoprare ben altri mezzi assai più restrittivi per conseguirla. Insomma, per parlare chiaramente, io credo che le tendenze di questo discorso equivalgono a dire più o meno palesemente, che d'ora innanzi bisogna occuparci unicamente dei nostri interessi interni, avere una politica unicamente piemontese, come sarebbe chiamata da taluni, una politica unicamente municipale, come lo sarebbe da altri; ed abbandonare ogni aspirazione alla politica italiana: chè questo sì è l'unico mezzo perchè noi possiamo stare tranquilli e conservare le nostre libertà.

Qui dirò chiaramente il mio pensiero. Il Governo debbe sicuramente tenere una condotta politica che tolga ogni sospetto di volere agitare gli Stati esteri, di volere produrre delle inquietudini, e svegliare delle speranze inopportune fra le popolazioni vicine a noi, e che con noi simpatizzano per la lingua e per le tradizioni.

Io non rimprovererò mai al Governo di seguire questa condotta, tanto più poi nelle condizioni in cui ci troviamo, ma dichiaro che se il Governo non si contenta di voler seguire lui questa politica, ma che voglia anche impedire che una politica diversa, ossia una politica italiana sia propugnata dalla stampa indipendente, dalla stampa la quale non ha alcuna relazione col Governo, allora dico che non potrà raggiungere questo scopo se non mediante la soppressione della stampa o la censura. L'ho detto una volta e lo ripeto, se tale è l'intenzione del Governo che la stampa debba abbandonare tutte le questioni sulla politica estera le quali possano eccitare dei sospetti nelle potenze straniere, egli non potrà arrivarvi in altro modo, ed è appunto accennando a queste estreme conseguenze a cui conduce la via nella quale pare che voglia incamminarsi il Governo, che io voglio far vedere il pericolo che si corre, e fin dove si sarà obbligati di andare.

Dopo queste osservazioni, quantunque molte altre mi sarebbero suggerite dal discorso dell'onorevole Bon-Compagni le quali potrebbero convalidare la mia tesi, io tuttavia per non prolungare la discussione, e per non rientrare nella discussione generale, vi rinuncio; solo formolerò in ultimo il mio modo di vedere sopra questa gravissima questione.

Il Governo piemontese deve scegliere fra due sistemi affatto opposti: o concedere o resistere.

Se si attiene al primo sistema, sarà trascinato di concessione in concessione alla sospensione od alla soppressione della libertà sulla stampa.

Se non vuole lasciarsi condurre a questi estremi, egli deve resistere da bel principio e non concedere nulla per questo riguardo alla nostra legislazione interna; egli deve procurare bensì di migliorare le leggi e di far sì che gli abusi e gli inconvenienti che vi esistono siano tolti, ma non deve mai dare a dividere che si facciano delle modificazioni alle nostre leggi puramente in vista di accondiscendere ai voleri della diplomazia estera, perchè torno a ripetere che se noi vogliamo soddisfare a questi voleri, dovremo concedere assai più di quello che sia contenuto in questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cornero ha la parola.

**CORNERO.** Io non dirò che poche parole. Mi sembra che nella questione della richiesta si possa senza grave difficoltà adempiere ai desideri del Ministero e della Commissione.

Questa e quello sono perfettamente d'accordo sulla base fondamentale che questa richiesta debba esistere, che essa sia necessaria; solo dissentono sul punto della presentazione

o no della medesima. La Commissione avrebbe voluto che constasse per dichiarazione scritta del ministro degli affari esteri; il Ministero crede che questa disposizione sarebbe non conveniente, e poco decorosa pel Ministero, in quanto che lo si vorrebbe fare un agente dei potentati esteri. La Commissione poi crederebbe necessaria l'esibita della richiesta, il Ministero all'opposto stima non sia necessaria. Veramente questa disposizione abbisogna ancora d'una spiegazione. In sostanza, che cosa si richiederebbe, secondo la Commissione, dal Ministero degli esteri? Si richiederebbe una dichiarazione. Ora invece di farla il ministro degli affari esteri, la faccia il Ministero pubblico. Si diceva che il Ministero pubblico dovrebbe in ogni caso fare una dichiarazione, veramente specifica, onde accertare precisamente il contenuto della richiesta. Quando però si desiderava dal Ministero degli esteri una dichiarazione, certamente non si voleva che la facesse con tanta precisione e con tante specificazioni. Basta che questa richiesta sia dichiarata in complesso: giova lasciare qualche cosa all'arbitrio del pubblico Ministero, come si lasciava all'arbitrio del Ministero degli esteri. Quando si dica che il pubblico Ministero debbe fare la dichiarazione della richiesta avuta, e che si esenti dall'esibirla, mi pare che si provvede ad ogni caso possibile. Perciò io propongo in questo senso un emendamento, aggiungendo anche alcune parole intese a provvedere all'emergenza dei sequestri che si potessero fare. Il mio emendamento sarebbe fatto sul progetto ministeriale nella seguente conformità:

« Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto delli 26 marzo 1848, non meno che per qualunque altro provvedimento relativo e preventivo, basterà al pubblico Ministero il dichiarare la richiesta menzionata nel terzo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto ad esibire la richiesta medesima. »

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta questo emendamento.

Colgo poi questa opportunità per far osservare che è seguito un errore di stampa in questo paragrafo, laddove dice: *nel terzo alinea*, mentre debbe dirsi *all'alinea secondo*. »

**MICHELINI**. Io avea chiesto di parlare per proporre un emendamento simile a quello testè proposto dal deputato Cornero. Non aggiungerò ragioni a quelle da lui esposte; solamente dirò che una spiegazione è necessaria, perchè la Camera prima delle dichiarazioni fatte dal ministro della giustizia ha sempre opinato che, giusta l'articolo ministeriale, non fosse necessaria l'esistenza della richiesta.

Tuttavia io non approvo in tutte le sue parti l'emendamento proposto dall'onorevole avvocato Cornero, anche per quanto riguarda la redazione; e lo pregherei di esaminare se non si raggiungerebbe meglio lo scopo che egli si è proposto, lasciando il primo alinea, quale fu dal Ministero redatto, e aggiungendovi in fine le parole, *purchè esso* (cioè il pubblico Ministero) *ne dichiari l'esistenza*.

Se verrà in votazione l'emendamento della Commissione, il quale maggiormente si scosta dal progetto ministeriale, io voterò per esso, non sapendo vedere giusto motivo di non rendere necessaria l'esibizione della richiesta; ma siccome è facile di prevedere che o non verrà in votazione, o sarà respinto l'articolo della Commissione, così io propongo il mio emendamento in modo subordinato a quello della Commissione.

Venendo poi al complesso della legge, io dichiaro sin d'ora che voterò a favore di essa.

L'argomento che mi vi induce, l'argomento che solo fece forza sulla mia opinione fu detto dal ministro delle finanze

al principio di questa discussione: per verità non è un argomento intrinseco, ma è efficacissimo.

Il signor ministro in poche parole disse alla destra: « voi avete un Ministero, il quale è perfettamente secondo il vostro cuore (*Risa generalis*); se respingete la legge avrete un Ministero che non sarà più tale; » e volgendosi all'opposizione ha detto: « Voi avete un Ministero che gode poco della vostra simpatia, ma se non approvate la legge ne avrete uno molto peggiore. » Ed io che non voglio un Ministero peggiore, perchè nello stato attuale delle cose politiche prevedo quali ne sarebbero le funestissime conseguenze, io approverò la legge. Frattanto in vista di questa specie di violenza che si fa alla Camera, tutta la responsabilità della legge ricade sul Ministero.

**PRESIDENTE**. La parola è al deputato Mellana.

**MELLANA**. Non abuserò della parola per rientrare nella discussione generale: procurerò frenare l'urto delle idee che fanno impeto nella mente. Mi limiterò a fare una proposta che potrà tranquillare l'onorevole Michelini, e che potrà essere accolta da tutti coloro che si dispongono a votare questa legge pel timore di una crisi ministeriale.

Prima però di entrare nell'argomento, osserverò come in oggi il deputato Angius si sia assunto l'incarico di provare ciò che era stato asseverato da molti oratori, che cioè i giornali del partito cattolico sono quelli che nel nostro paese e fuori hanno sempre, non solo abusato più d'ogni altro della libertà della stampa, ma col loro cinismo e coi loro virulenti modi hanno trascinato i loro avversari a qualche abuso della stampa.

Si i più gravi abusi di stampa sono sempre stati commessi dagli ultra-cattolici e non dai liberali; se la Camera avesse lasciato continuare il deputato Angius a snocciolare il frasario degli uomini del suo partito...

**ANGIUS**. Sono cattolico, ma non appartengo al partito a cui egli accenna.

**MELLANA**. Da quel tanto però che la Camera le ha lasciato dire si vede che ella ben conosce il vocabolario di quel partito. (*ilarità*) Se la Camera poi lo avesse lasciato continuare (ed io lo desideravo, e per la libertà della tribuna, e per altrui insegnamento) si sarebbe vieppiù fatto palese come gli eccessi sieno un privilegio del partito cattolico-reazionario, e se talora i giornali liberali cadono in qualche abuso di stampa, si è perchè incautamente vi si lasciano trascinare dagli esperti uomini della reazione. (*Bene!*)

Ma venendo alla proposta che intendo di fare, mi occorre di richiamare alla memoria della Camera alcune parole con molta sapienza e giustizia testè dette dall'onorevole guardasigilli.

Esso finalmente ci ha detto chiaramente, che riconosceva che il suo articolo di legge avrebbe potuto essere migliorato, e tanto è vero che ha d'uopo di essere migliorato, che poco dopo soggiungeva che egli accetterebbe volentieri gli emendamenti che fossero da altri proposti.

Mi pare adunque che il mezzo più ovvio, il più prudente consiglio da adottare sia, anzichè accettare stranieri emendamenti improvvisati, che sappiamo per lunga esperienza come non siano sempre i migliori, sia, dico, di rimandare la legge al Ministero (*Segni di sorpresa ed ilarità*); il Ministero potrà a suo bell'agio rivedere, correggere il suo progetto, e quando lo crederà ancora conveniente potrà riprodurlo un'altra volta. (*Si parla e si ride vivamente*)

Se vi ha in questa Camera una maggioranza che possa subire questa legge, non vi sarebbe al certo tale maggioranza da prenderne l'iniziativa; quindi noi al certo non dobbiamo

a riguardo di tale legge valerci del nostro diritto di emendarla; ma giacchè il Ministero riconosce che può essere emendata, noi gliela dobbiamo ritornare; anche quelli che sono disposti a subirla debbono desiderare che almeno la legge sia bene redatta, e che non lasci dubbi d'interpretazione.

Veggio anch'io che a primo aspetto questa mia proposta pare strana come che sembri confondersi con un voto di rigetto. Ma se la Camera vorrà essermi cortese della sua attenzione, mi riprometto di potere dimostrare come questo sia l'unico mezzo che le rimanga per uscire con onore, per essa e pel Ministero, dalla dolorosa posizione nella quale questa legge ci ha posti.

Due sole ragioni plausibili si possono addurre dai sostenitori di questa proposta malaugurata di legge: l'una di liberare il Governo dalla pressione della diplomazia, l'altra di addimostrare all'Europa che il Piemonte sa conformarsi alle esigenze dei tempi, e lasciare sonni beati a coloro che opprimono altri popoli. Vediamo se ottenete questi due scopi colla vostra legge.

Non ottenete il primo, perchè la stampa compressa diventerà non più sagace: essa saprà imprimere stimate indelebili sulla fronte dei tiranni, usando frasi che sfideranno la sagacità di tutti i giudici, e non lasceranno alcun appiglio per condanne: di ciò si faranno facilmente persuasi tutti gli uomini che hanno corso l'arringo di pubbliche scritte.

Non otterrete neppure il secondo scopo, perchè, col fatto stesso che voi fate una legge repressiva, dichiarate al cospetto dell'Europa che non è possibile sperare nella civile sapienza dei popoli subalpini, che non potete neppure sperare sulla virtù dell'eletta della popolazione, cioè negli elettori, che sono anche i giudici del fatto, giacchè volete sottrarre a loro la cognizione di questi politici reati.

E giacchè mi cadde di parlare dei giurati, mi permetta la Camera che mi valga di questa opportunità per rispondere alcun che ad una parte del discorso dell'onorevole Bon-Compagni, alla quale non fu ancora adeguatamente risposto.

L'onorevole Bon-Compagni in un suo discorso che fa, ma non da me certo, applaudito, più d'ogni altro oratore dell'estrema destra, diceva parole non solo ingiuste e sconvenienti, ma ree d'alta fellonia contro il corpo dei giurati. Il signor Bon-Compagni, quale magistrato, al certo si sarebbe alzato a protestare ove qualche imprudente oratore avesse pronunciate qui delle parole di generale accusa contro i giudicati dei nostri magistrati. Eppure la magistratura non è che un ordine nello Stato, eppure quella non sarebbe stata che una ingiusta sconvevolezza; invece l'intero corpo degli elettori dello Stato nel nostro regime costituzionale rappresenta la sovranità nazionale, quindi niuno può insultare alla sovranità senza incorrere nel reato di fellonia, e questo nè doveva nè poteva fare il deputato Bon-Compagni, fosse anche stato ingiusto ne'suoi giudizi l'intero corpo dei giurati, perchè noi non rappresentiamo che gli elettori, i quali soli sono i costituzionali rappresentanti della sovranità nazionale. Ma già altri ha dimostrato come sia anche ingiusto questo giudizio contro i giurati nostri, ed io non ritornerò su cose già dette, e riprenderò il filo della mia argomentazione.

Abbiamo veduto come l'accettazione di questa legge non giovi nè a dare credito di civile sapienza al Piemonte, nè a togliere il Governo dalla pressione diplomatica. Vediamo ora se non si raggiungerebbe meglio lo scopo suddetto col rinviare, come io propongo, questo progetto al Ministero per ulteriori studi, per ripresentarlo meglio maturato, ove occorra, un'altra volta alla sanzione del Parlamento.

Da questa discussione il paese si è fatto convinto che il Go-

verno si trova sotto la pressione straniera; il paese conosce pure che corrono tempi così tristi da collocare la prudenza in cima di tutt'altra virtù; quindi io nutro fiducia che tutta la stampa compresa da queste verità che sono sentite da tutta la nazione, per virtù propria saprebbe moderarsi per tal modo da non dare pretesti allo straniero per torturare il Governo. Io nutro ferma convinzione che ciò avverrà, e mi renderei garante per quella parte di stampa che milita pel partito liberale, di qualunque frazione essi siano, anche della più avanzata. (*Segni di denegazione*) Io ho questa ferma fiducia, perchè so che gli uomini liberali sono usi a nobili sacrifici. Io non conosco personalmente i redattori del *Fischietto* e della *Maga*, i quali furono in questa discussione più volte citati come i più pericolosi; ma sono certo che saprebbero trovare modo di seguire la missione che si prefiggono senza aggravare le difficoltà del Governo. (*Segni di denegazione*) Io ho questa fiducia, e se si trovasse al Governo chi sapesse fare intendere una voce leale e ferma ai varii organi della stampa liberale, essi otterrebbero assai più di quello possano sperare di ottenere con leggi repressive.

Ma supponete che non otteneste tale libero atto di civile prudenza dai redattori dei nostri giornali, e credete voi che tradotti innanzi ai giurati questi peccerebbero di soverchia indulgenza? Siatene sicuri, se ciò avvenisse, i giurati oltrepasserebbero la giustizia, non per peccare d'indulgenza, ma forse di ferocia. (*Segni d'agitazione*) Sì mi valgo pensatamente di questa grave espressione, perchè essendo il giudizio dei giurati la vera espressione del pensiero popolare, io ho la convinzione che dopo questa discussione, e massime pel pensiero di non vedere un'altra volta presentata questa legge, i nostri giurati, ove loro venissero deferte tali accuse, sarebbero proclivi ad estrema severità, a quella severità che invano cerchereste di ottenere dai magistrati, i quali devono contenersi negli stretti limiti della legalità. Ma ammettete anche che queste giuste supposizioni ci fallissero, che cioè i giornalisti non sapessero inchinarsi innanzi alla necessità dei tempi, e che i giurati non rispondessero, cosa impossibile, al sentimento nazionale; voi, o signori ministri, potreste sempre riprodurre la vostra legge, e corretta da quelle mende che oggi avete dovuto riconoscere; ed allora, siatene certi, riconosciuto impotente il mezzo della persuasione, riconosciuto il bisogno, noi, noi pure sapremmo inchinarci innanzi alla necessità, e sacrificare una parte di libertà per salvare il rimanente; allora la otterreste senza tema di crisi ministeriale e si conforterebbe il deputato Michellini.

Ma ora che non avete ancora sperimentato il mezzo da me indicato, per noi non si può aderire alle vostre sollecitazioni.

Perchè negare al nostro paese di dare all'Europa un grande esempio di civile sapienza, quello cioè di vedere un'intera popolazione stringersi volontariamente al suo Governo per iscongiorare gravi danni, ed in un atto di civile prudenza? Ciò ha fatto più volte la stampa inglese, ciò lo saprà fare la nostra stampa; perchè negare ad essa una tal gloria?

Mi riassumo: la Camera ha sentito come il guardasigilli a nome del Governo abbia dichiarato che la legge può ricevere giustamente degli emendamenti; a noi perciò incombe di rimandarla al Gabinetto, il quale è solo giudice competente in questa materia, perchè la emendi.

Infatti la Camera non avrebbe mai preso l'iniziativa d'una tal legge, non l'avrebbe neppur presa il Ministero, se non vi fossero stati spinti da consigli che io chiamo stranieri, inquantochè non ebbero origine nel Gabinetto. La Camera adun-

que non ha preso l'iniziativa di questa legge, e quelli fra i suoi membri che l'accettano, l'accettano solo perchè il Ministero dice che è per lui necessaria; la Camera quindi non può introdurre alcun emendamento. Chi può farsi carico di questi emendamenti, riconosciuti dal Governo utili e necessari, è il Governo.

Prima di porre fine a questo mio breve ragionamento, che io comprendo non potrei più oltre continuare, senza oltrepassare i limiti della presente discussione, mi permetta la Camera che, per l'onore del paese, io risponda ad un'ingiusta accusa più volte ripetuta contro i nostri giornali, e tanto più sento il bisogno di ciò fare, perchè quest'accusa è scesa con grave mia meraviglia, anche dal labbro dell'onorevole conte di Cavour. Si è qualificato quale atto di viltà il fatto di scrivere su libera terra contro fedifraghi o feroci usurpatori, o tiranni stranieri. Ma questo è mentire alla storia, è peccare contro il buon senso. È appunto da libera terra che si combatte il despota che comprime il pensiero nei paesi sul quale esso s'aggrava. Ma si soggiungeva: perchè non andate nelle capitali di quei potentati a combatterli coi vostri scritti? Ma questo è un giuoco cavalleresco di parole. Mi si dica di grazia: vi è colà libertà di stampa? No, vi è la censura. Dunque come scrivere? Clandestinamente. È adunque a fronte al carnefice e senza scopo, che voi volete mettere i liberi e generosi scrittori?

Si noti poi che è falso il dire che non corra pericolo il coraggioso scrittore che da libera terra combatte straniero tiranno. Credete voi che chi scrive per la causa della libertà cessi col tempo mai per lui il pericolo di averne un giorno l'ordinario premio, cioè i dolori, l'esilio, od il patibolo? Ve ne risponda la Francia; oggi sono esuli o deportati alla Guiana nobili ingegni e coraggiosi scrittori, per avere, dieci anni or sono, liberamente scritto sotto la tutela delle patrie leggi. Mi si dica, di grazia, se nel 1849 fra noi la reazione avesse trionfato, se la occupazione straniera si fosse estesa e prolungata, credete voi che quelli fra noi che nel 1848 avevano liberamente scritto, avrebbero ancora potuto rimanere sul patrio suolo? I felici sarebbero quelli fra essi che avrebbero potuto toccare il suolo americano. (Bravo! dalla sinistra)

Ecco, o signori, la sicurezza degli uomini che per amore alla libertà sudano per bandire coi loro scritti la verità contro i potenti. L'accennare poi, come si è fatto, che si possa ciò fare per amore di lucro, è un prendersi giuoco della verità. Mi si additi un solo generoso e veramente liberale scrittore che possa sperare lucro dal servire colla penna alla causa della libertà. Pochi sono quelli che ritraggono un modesto compenso, molti quelli che sacrificano del proprio.

Prima di porre fine, mi conceda ancora la Camera che rettifico un grave fatto travisato dall'onorevole Bon-Compagni. Esso che vuole approvare questa legge, e che sarebbe pronto non solo a concedere, ma a domandare altra repressione si è ammantato dall'esempio del Belgio, il quale in questi ultimi giorni ha dissotterrata una legge, se non erro, del 1816, per applicare contro una parte di francesi che non avendo combattuto in Parigi il nuovo dittatore, si è attendata per combatterlo sul suolo ospitale del Belgio. Se noi quando stavamo trattando una pace coll'Austria sulla sponda destra del Ticino, si fossero qui accampati scrittori lombardi, i quali nel loro solo interesse avessero fatta una guerra di scritti coll'austriaco, noi, sebbene fosse diverso il caso, perchè qui sarebbero stati italiani sul suolo italiano, pure se astretti dalla suprema legge della propria conservazione aves-

simo fatta qualche legge eccezionale per reprimerli, certo potevamo essere escusati.

Ma si noti che il Belgio non ha fatto leggi eccezionali; anche colla legge dissotterrata si richiede una richiesta per procedere, e non si muta la forma del giudizio: due cose queste che voi volete stabilire colla vostra legge.

Il Belgio non propone le leggi di freno alla libera stampa de'suoi cittadini, anzi ha protestato contro il Governo francese che non voleva ricevere i giornali belgi. Essa sa che lo spirito nazionale deve potersi esprimere col mezzo dei vari organi della stampa; quel Ministero protesta formalmente che non assentirà mai a comprimerla, eppure non sono certo moderati i giusti giudizi che da quella si sono portati e si portano contro i fatti e gli uomini del Governo francese. Eppure il Belgio è quanto noi piccolo, quanto noi isolato. Se non sapete imitare il Belgio, tacetevi, ma non vi ammantate, travisandoli, di nobilissimi esempi a sostegno di una legge che non può essere difesa.

Questo ha fatto il Belgio, e saprà perdurare nella sicura, perchè franca via: esso sa che in un paese la sapienza di tutti i cittadini debbe concorrere in un dato sentimento; ed è quello che si usa in Inghilterra; cioè, quando il Governo ha bisogno che la stampa prenda un dato indirizzo, esso trova colla parola, che nasce dalla convinzione, colla parola avvalorata da una fama integra, e di condotta e di perseveranza nei principii liberali, esso trova quella parola convincente, con cui si trascina dietro gli organi della stampa, anche de'suoi oppositori, a far trionfare quell'idea nazionale.

Ed è qui che vorrei che il Governo, ritirando questa legge per modificarla, tentasse questa via della convinzione, cioè facesse sentire agli organi della stampa come sarebbe dignitoso per il Piemonte ed utile per il Governo, e come si eviterebbero tanti inconvenienti, se sapessero dare una prova di civile sapienza. Ed è sotto questo aspetto che io prego la Camera di volere rinviare la legge al Ministero, e prego il Ministero, il quale ha già confessato che questa legge ha bisogno di qualche modificazione, onde non si opponga alla mia proposta. Per me poi, per quanto desidero di non dare imbarazzi al Governo, non voterò mai questa legge, perchè le Assemblee che hanno attentato alla libertà della stampa sono cadute tutte o sotto un tiranno, o sotto una rivoluzione. (Segni d'approvazione dalla sinistra)

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Leggerò l'emendamento del deputato Cornero:

« Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo e preventivo, basterà al pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto ad esibirla. »

**MELLANA.** Prima metta ai voti la mia proposta che è sospensiva.

**PRESIDENTE.** Il Ministero accetta la proposta del deputato Mellana?

**DEFORRESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero vi si oppone risolutamente.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Cornero sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se è appoggiata la proposta Mellana pel rinvio al Ministero.

(È appoggiata.)



Essendo appoggiata quest'ultima proposta, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Cornero.

**SINEO.** Io debbo dire che l'emendamento del deputato Cornero peggiorerebbe d'assai la proposta del Ministero, e mi stupisco che il Ministero l'abbia accettato.

Questa proposta viene a sancire in modo indeterminato i provvedimenti preventivi; ma guardiamoci, o signori, dall'ammettere una proposizione di questo genere.

Ho già rilevato che il sequestro preventivo acconsentito soltanto in alcuni casi dalla legge vigente sulla stampa, non è applicabile ai delitti speciali contemplati nel presente progetto, ed il signor guardasigilli l'ha riconosciuto.

Egli ha riconosciuto che il sequestro in caso d'ingiuria contro un sovrano estero, non si può fare salvo dietro ordine del giudice istruttore. Quando è formulata e giustificata la querela, l'istruttore lo può ordinare purchè abbia riconosciuto già nella sua coscienza che vi sia un giusto elemento di accusa. Ma ora, se si dicesse in termini così generali che per qualunque provvedimento preventivo basta la richiesta nel modo proposto dal Ministero, si altererebbe grandemente la legge vigente, e si verrebbe a produrre conseguenze che forse non sono tutte facili a precisarsi preventivamente, ma che ognuno capisce quanto sarebbero perniciose.

Sicuramente l'articolo proposto dal Ministero è difettoso, è contrario allo spirito della legislazione ed ai principii del diritto criminale: di più è inutile e persino ridicolo, e per questo io voto contro. Non è poi inutile soltanto ed incoerente coi principii della legislazione, ma è sommamente nocivo l'articolo come verrebbe formulato dall'onorevole Cornero; sovvertirebbe il fondamento della nostra legislazione penale in materia di stampa. I provvedimenti preventivi sono precisamente l'opposto dei repressivi. Così vorrebbe regalare una specie di censura.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI.** Io parlerò quando avrò udite le spiegazioni che sta per dare l'onorevole Cornero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cornero ha la parola.

**CORNERO.** Io non credo che sia da temersi che la spiegazione da me proposta possa avere funeste conseguenze.

Si è agitata la questione relativa ai sequestri che si farebbero, e si discute se sia o non sia necessaria la richiesta per questi procedimenti preventivi, nome ch'io reputo doversi dare ai sequestri.

Su questo punto io dichiaro che io vorrei che la richiesta fosse necessaria per tutti gli accessori.

Io ho detto da principio che una spiegazione non è mai nociva, poichè essa toglie tutti i dubbi che si potrebbero sollevare su questa materia.

Insisto adunque sulla mia redazione, tanto più ch'essa è accettata dal Ministero, e che per altra parte io sono convinto che inconvenienti non ve ne possono essere, perchè con essa siamo sempre più assicurati che il pubblico Ministero non possa agire in nulla su questa materia, senza che sia accertata la richiesta della parte offesa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI.** L'onorevole deputato Cornero spiega il suo emendamento in modo liberale; sarebbe cioè il suo intendimento che la dichiarazione dovesse esistere anche quando si tratta di sequestro. Ma io temo che, se venisse approvato il suo emendamento, ne potrebbero nascere funeste conseguenze; temo cioè che venissero autorizzati provvedimenti preventivi, provvedimenti che io respingo con tutte le mie

forze. Quindi non dubito d'asserire che la sua proposta è ultra-ministeriale, ossia va al di là dell'intento del Ministero.

Si osservi che persino il sequestro non è, propriamente parlando, un provvedimento preventivo, in quanto che non può avere luogo se non esiste un principio d'offesa. Io quanto alla redazione, io non avrei difficoltà di accettare l'emendamento Cornero; ma colla condizione che egli tolga le parole: *provvedimento relativo e preventivo*, le quali o sono inutili, o possono essere dannosissime.

Io presento quindi un sotto-emendamento all'emendamento Cornero, il quale consiste nel togliere le parole; *non meno che per qualunque provvedimento relativo e preventivo*.

**CORNERO.** Procurerò dal mio canto di contentare il signor Michelini, e dichiaro che non ho difficoltà nel togliere al mio emendamento la parola *preventivo*, la quale pesa troppo al signor Michelini; ma non posso medesimamente aderire alle sue brame riguardo alla parola *relativo*, perchè qui si tratta di casi particolari e di procedimenti che debbono considerarsi in realtà come relativi. Si dirà dunque *non meno che per qualunque procedimento relativo*.

**MICHELINI.** Per dimostrare al signor Cornero che io sono di facile contentatura, quantunque riguardi come assolutamente inutili le parole *qualunque provvedimento relativo*, perchè qui dobbiamo comprendere nè più nè meno i provvedimenti di cui nella legge del 26 marzo 1848, tuttavia accetto l'emendamento Cornero. Quanto alla lingua, ne lascio la responsabilità al proponente.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Leggo l'emendamento Cornero come è stato sottoemendato:

« Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848 non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto editto, senza essere tenuto ad esibirla. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo il paragrafo 2 dell'articolo unico del Ministero:

« È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'articolo 54 del medesimo editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dell'articolo 53. »

La parola è al deputato Depretis.

**DEPRETIS.** Signori, io aveva chiesta la parola per prendere parte alla discussione generale della legge, perchè le considerazioni ch'io intendeva di presentare alla Camera, quantunque fossero più specialmente relative a questo paragrafo, tuttavia trovavano luogo molto più conveniente nella discussione generale. Se non che veniva il mio turno di parola nella seduta di sabato; e quella tornata, voi sapete, o signori, che fu consunta in una discussione di connubi e di divorzi più o meno espliciti e decisi, ai quali io era totalmente estraneo. La seduta fu esaurita, la Camera decise di chiudere la discussione generale e a me mancava l'occasione di parlare.

Per verità non credo di avermene molto a lamentare, imperocchè l'arena della discussione era già stata largamente percorsa in tutti i punti, e le cose che si potevano dire da me erano certamente poche, e fors'anche poco importanti. Erano poche, perchè valentissimi erano stati gli oratori che avevano preso parte alla discussione, nè io presumevo tanto di me stesso da sperare ch'io avrei potuto portare molti nuovi argomenti sulla questione, e d'altra parte io dovevo temere i miei argomenti non avrebbero forse cattivato l'attenzione

della Camera se i valenti oratori che m'avevano preceduto li avevano lasciati in disparte.

Tuttavolta, o signori, io vi esporrò alcune considerazioni, tutt'affatto speciali a questo paragrafo della legge. Io intendo contenermi nei termini della discussione che ad esso può riferirsi; pure, siccome ho potuto vedere anche nella discussione ch'ebbe luogo in questa tornata, che la Camera intende di usare tolleranza nel misurare il campo, quando per avventura mi accadesse che sviassi in qualche punto della questione speciale, io spero che la Camera vorrà essermi indulgente.

Io penso, o signori, che in questa seconda parte della legge si possa senza temerità sollevare una questione che credo meriti l'attenzione della Camera, e che per certo deve stimarsi importante.

Questa questione io la pongo nettamente nei seguenti termini. È egli in facoltà del potere legislativo di sancire un tale provvedimento qual è quello che si contiene in questo alinea? Non esorbita forse la competenza del Parlamento il sancire queste disposizioni di legge per cui sarebbe tolto alla cognizione dei giudici del fatto il reato di cui si tratta?

Io dirò le ragioni per cui io sono d'avviso che un tale provvedimento oltrepassa la competenza legislativa. Io rammento, o signori, che durante la discussione più di un oratore asseriva essere la stampa espressione della pubblica opinione; altri disse essere la stampa un'autorità, un potere. Io credo che queste asserzioni, vere nel concetto, debbano essere più esattamente formulate, trattando questa questione della stampa nei rapporti delle società politiche.

Nelle società politiche, o signori, io non vedo che due elementi organici principali: vedo da un lato l'elemento della pubblica opinione, vedo dall'altro lato le istituzioni e il Governo. Ora io credo che si parlerebbe molto più sensatamente e molto più esattamente se si dicesse che l'opinione pubblica è un potere, anzi una condizione della legittimità del potere; che l'opinione pubblica è il vero, il solo solido fondamento del Governo, e che invece la stampa, o signori, non è altro che lo strumento col quale l'opinione pubblica si forma, si illumina e si manifesta.

Nei Governi che si reggono a dispotismo la nazione è tenuta come pupilla. Non dico essere tenuta come minore, che sarebbe poco; la nazione è creduta pupilla; e quindi non si riconosce opinione pubblica se non in quanto sia conforme al pensiero di chi regge.

Per formarsi un esatto concetto dei Governi assoluti, bisogna leggere l'ultima Costituzione austriaca, dalla quale si può vedere chiaramente qual n'è il fondamento, l'indole e lo scopo.

Il concetto dei Governi assoluti consiste in ciò che l'intelligenza e la coscienza pubblica, per una finzione che non dirò assurda, ma temeraria, si suppongono concentrate nella mente e nella coscienza del principe. È naturale, è logico, o signori, che in tale Governo l'opinione pubblica punto, non si considera come esistente, che la stampa non sia libera, e regni la censura.

Ma che cosa avviene in questa sorta di Governo? Egli succede che la civiltà, la quale, come la storia c'insegna, non si arresta nel suo procedere, perchè la stampa ed il pensiero abbiano limiti più o meno larghi od angusti, o perchè loro si oppongano ostacoli più o meno potenti, la civiltà progredisce e l'opinione pubblica progredisce con essa.

Quindi, siccome l'assolutismo ripugna a giustizia e a verità e il pensiero nazionale non può manifestarsi, nasce naturalmente contraddizione ed opposizione tra l'opinione governativa e la popolare, dal quale contrasto sorge la necessità della

rivoluzione. Quando evvi diversità di opinioni tra Governo e popolo sulle nozioni del giusto e dell'onesto, quando i provvedimenti i più ragionevoli e le più salutari riforme sono nell'opinione della maggioranza del paese, ma non vengono adottate dal Governo, allora è inevitabile più o meno prontamente lo scoppio d'una rivoluzione. E anche questo ce lo prova la storia.

Invece, o signori, nel Governo parlamentare la cosa procede altrimenti.

Il Governo parlamentare riposa sul principio immutabile della sovranità popolare. E se mai queste parole avessero sentore di rivoluzione, mi servirò d'una frase che non sarà sospetta alla maggioranza, perchè adottata da un membro del Ministero, e dirò che i Governi parlamentari riposano sopra l'assentimento universale, il che torna lo stesso.

In questo Governo il popolo o il paese legale è fatto partecipe del potere e prende parte al Governo; sicchè l'opinione pubblica è il vero fondamento del potere non solo, ma n'è la sola legittima sorgente. Quindi tutto il meccanismo costitutivo consiste in ciò che le istituzioni ed il Governo debbono mantenersi in livello tra di loro ed in modo che non abbiano a contrastare al progresso naturale dei lumi e della civiltà. E per ciò ottenere è d'uopo, o signori, che la stampa costituisca come un vasto campo neutrale; è d'uopo che la libera discussione sia come l'aria che si respira, una cosa d'uso comune a tutti. Egli è sul terreno della libera discussione che le verità si manifestano e la civiltà progredisce senza contrasto. Quando nasce il bisogno di un'utile riforma, il Governo la può conoscere, il paese la può ottenere. In questo sistema evvi armonia nella costituzione sociale.

Infatti i Governi parlamentari sono i Governi delle maggioranze. Le opinioni del paese, rappresentate legalmente col mezzo delle urne elettorali, dalla maggioranza elettiva, si traducono in leggi, in atti del Governo, in trattati; ed è appunto perchè questi atti sorgono dall'opinione pubblica che hanno forza, autorità ed efficacia.

Egli è questo il motivo per cui prevalgono di forza e di stabilità i Governi parlamentari sopra gli altri Governi. Ma perchè l'opinione pubblica possa esistere come un elemento, bisogna che abbia in sè la forza, come ha in sè la ragione d'esistere; bisogna che lo strumento più valido della pubblica discussione, o, in altri termini, la stampa, non divenga possesso esclusivo o prevalente di un altro elemento; altrimenti l'opinione pubblica potrebbe essere impedita nel suo libero sviluppo, ed anche temporariamente perversa; e nascerebbero nei Governi parlamentari gli stessi inconvenienti, le stesse contraddizioni, le stesse opposizioni tra le opinioni del Governo e quelle del popolo che si verificano nei Governi assoluti. Facciamo, o signori, una di quelle supposizioni di cui la storia estera, ed anche l'interna, tanto antica che contemporanea, ci offre parecchi esempi. Supponiamo che una maggioranza legale del paese non esprima verità e giustizia; supponiamo che non sia l'espressione dell'opinione pubblica. Questo può avvenire, sia perchè si trovi la nazione sotto una pressione morale straordinaria, cagionata da straordinari avvenimenti, sia perchè abbia prevalso colla forza un partito, e sia pel progresso dei lumi; che avverrebbe se questa maggioranza parlamentare, la quale realmente non esprime che una minoranza, avesse in sua mano esclusivamente lo strumento della stampa, o potesse esercitarvi un'influenza preponderante?

Egli è certo che le opinioni anche le più giuste del partito che non è rappresentato, le opinioni vere che sarebbero della pubblica coscienza e della intelligenza nazionale, non potreb-

bero prevalere, o quanto meno per qualche tempo sarebbero senza effetto e senza frutto, e qualificate reati; io dico che in tal caso si verificherebbero le contraddizioni che si verificano nel Governo assoluto. Perciò, signori, l'istituzione dei giudici del fatto è una necessità per qualunque paese dove si voglia avere la stampa libera.

Per me il concetto di Governo parlamentare, quello di stampa libera e di giudici del fatto sono concetti assolutamente inseparabili. E poichè l'onorevole Bon-Compagni ha citato la legislazione francese del 1850, io mi farò lecito di rammentargli ch'egli poteva anche aggiungere che appunto questo principio è sanzionato nella Carta costituzionale. Io non amo abbondare in citazioni, perchè mi pare facile addurne per tutte le tesi; ma qui la Camera mi permetta di citare un autore che non può essere sospetto alla maggioranza.

Io prego la Camera di notare le parole che su quest'argomento dettava un celebre pubblicista francese, il signor Hello. Egli dice parlando dell'istituzione dei giurati:

« C'est avec une profonde connaissance du cœur humain que nos lois demandent au jury cette naïveté d'impression qui laisse presque toutes ces chances à la vérité. »

E più sotto soggiunge:

« La raison qui attribue au jury les délits de la presse n'est pas transitoire; elle est permanente comme la nature même des choses. Quand on applique la législation pénale aux écarts de l'intelligence, la difficulté est de discerner l'erreur du délit; si le délit était nécessairement dans l'erreur, la liberté de la presse ne serait plus que le droit de publier sa pensée, à la condition d'être infaillible. Or, de toutes les hommes les moins propres à observer cette démarcation entre la proposition fautive et la proposition subversive, ce sont ceux qui se vouent par état à l'étude des lois et de la doctrine; toute proposition mal sonnante est subversive à leurs yeux. »

Questa, o signori, è l'opinione adottata nell'Assemblea costituente di Francia, è l'opinione dei più celebri pubblicisti, e dovrei quasi aggiungere: è l'opinione che traspare da tutta questa discussione in quanto che l'istituzione de' giurati fu in massima riconosciuta, e solo nel caso speciale combattuta.

Io non apporterò maggiori argomenti, o signori, per provare la verità di quello che ho detto. Ma a questo punto sorgono pel caso speciale le eccezioni, le quali mi pare si restringano al dire che nel caso concreto si tratta di un reato che non si può ravvisare reato politico, e che in ogni caso non riguarda punto l'ordine interno.

Si dice che non si tratta di un delitto politico!

Per me direi che una simile asserzione si potrebbe fino ad un certo punto ammettere nei Governi costituzionali.

Nei Governi costituzionali la persona del principe è irresponsabile degli atti del Governo; egli è in certo modo un principio e non altro; le offese verso di lui riguarderebbero piuttosto la persona privata; tutta la responsabilità degli atti governativi cade interamente sul Ministero. Ma come può farsi, o signori, questa separazione nei Governi assoluti, e quando non avvi responsabilità di ministri? Io credo che allora questa separazione è impossibile. È un atto della volontà del principe l'atto governativo: se quest'atto è un atto di virtù, è una virtù del principe; se è un delitto, è un delitto del principe.

D'altronde, signori, vedete le parole della legge. La legge non dice: « offese contro la persona dei sovrani e dei capi dei Governi; » dice: « offese contro i sovrani e i capi de' Governi. » E notate che il capo di un Governo estero potrebb'essere anche un corpo collettivo; potrebb'essere, dico, un corpo col-

lettivo, un direttorio, un Consiglio, un Comitato: ed allora in che modo si potrebbe sostenere che sono offese contro le persone private?

È veramente impossibile sostenere che non sia un reato politico.

Si diceva inoltre che questa sorta di reati non interessa punto l'ordine interno. A questa osservazione io ne potrei opporre di molto autorevoli; ma non voglio dilungarmi e mi limiterò a fare alcune interrogazioni.

Vi è un interesse interno, o signori, a dare lode alla virtù e biasimo al vizio sempre e ovunque si trovi? Si può egli dubitare di questa verità? Evvi un interesse interno che vi sia tra i buoni alleanza e solidarietà, come vi è lega fra i tristi? Evvi interesse e un grande interesse interno che vi sia alleanza e solidarietà tra i popoli e tra quelli fra essi che innalzano gli stessi principii, mentre vi è, e pur troppo, potente lega e solidarietà tra i Governi assoluti? Io credo, o signori, che non dobbiamo mettere in dubbio che interessa sempre l'ordine interno, che si onori un atto di virtù, che si biasimi un vizio e si stigmatizzi un delitto.

Certe separazioni, o signori, certe distinzioni dell'impiegato dall'uomo, del dignitario dal cittadino, dell'uomo privato dall'uomo pubblico, sono distinzioni e separazioni che per verità io non posso ammettere; esse mi paiono tutt'affatto sofistiche, massime se si fanno per sottrarre persona da meritata pena, e sia pure di semplice biasimo.

Ella è assurda dottrina quella che vorrebbe tenuto in conto di buon magistrato, e rispettato come tale chi si dovrebbe vituperare come cittadino disonesto, e così che si dovesse credere buon principe chi si dovrebbe reputare cattivo cittadino.

Prego inoltre la Camera di permettermi di farle alcune osservazioni circa l'influenza che può esercitare questo provvedimento sull'educazione della civile società.

Signori, io credo che importi sommamente di rendere robusto e virile il carattere nazionale. Tutti sanno, come osservava benissimo l'onorevole mio vicino ed amico il deputato Mellana, che la stampa trova sempre mezzo di dire quello che vuole; ciò che non potrà dire con una parola, lo dirà con un'altra; se non potrà usare una frase, ne userà un'altra; quello che non potrà fare apertamente, lo farà per reticenze, per allusioni, per allegorie; ma la stampa, lo ripeto, dirà tutto quello che vorrà dire.

Però gli scrittori, i quali si avvezzano a parlare per reticenze o per figure, a non chiamare le cose per il loro nome, gli scrittori che si avvezzano a questo sistema, influiscono certamente sul carattere nazionale; gli abiti della letteratura diventano molte volte abiti della nazione, e lo stesso difetto, che si rimprovera agli scrittori, si viene, dopo un certo volgere di tempo, a rimproverarlo al paese.

Io per me tengo per fermissimo che la robustezza di carattere di cui va tanto e tanto a ragione distinta la forte razza anglo-sassone, e massime quella che abita il continente americano, questa robustezza di tempra è dovuta al lungo esercizio del diritto di libera stampa.

Colà da lunghissimo tempo sono avvezzi a chiamare le cose col loro nome, a manifestare, a propagare liberamente tutti i movimenti dell'anima. Questa libertà fa robuste le menti, rinvigorisce il carattere nazionale, come l'aria de' campi e la vita operosa rinvigorisce il corpo.

Io dirò quindi, o signori, che se quelle fortissime nazioni non avessero avuto l'educazione di una liberissima stampa, non avrebbero sostenuto l'una la lotta dell'indipendenza, l'altra la guerra gigantesca contro Napoleone.

Io credo che se quei popoli non avessero trovato in una libera stampa l'educazione che li rese robusti, sarebbero senza dubbio periti nel conflitto. Or dunque, non dobbiamo toccare tanto leggermente a questo prezioso diritto, imperocchè noi pure abbiamo una gravissima e inevitabile lotta da sostenere. Ed è la libertà del pensiero, quel mezzo col quale si potrà dare tempra robusta al carattere nazionale.

E quando il signor ministro degli esteri diceva, in una delle ultime tornate, che noi, come nocchieri prudenti, dobbiamo calare le vele quando spira troppo forte il vento, gli si poteva rispondere che il navigante prudente stringe, è vero, le vele, ma non getta la bussola ed il timone.

Del resto farò osservare alla Camera che durante la discussione più d'una volta, mettendo in fascio i reati, e le pene, e i giurati, si è cambiata la questione.

Rammenterò la citazione che l'onorevole Bon-Compagni faceva di Chassan. Egli ci schierava davanti gli esempi di processi intentati o condotti a termine, e diceva come in Inghilterra si volessero repressi severissimamente i reati di stampa che sono analoghi a quelli contemplati nella legge che discutiamo. Così parecchi hanno citato il fresco caso del Belgio, come si potrebbero oggi agevolmente citare le parole pronunciate ultimamente da lord John Russell nel Parlamento inglese.

Ma io rispondo che gli esempi citati tornano in appoggio e non a danno della mia opinione, cioè che non si debbano sottrarre questi reati ai giudici del fatto, imperocchè, malgrado tutti gli eccessi lamentati, non c'è esempio in cui si pensasse pure a chiedere, non che si potesse adottare una determinazione legislativa, qual'è quella che discutiamo, poichè in Inghilterra e nel Belgio non si contrasta che un tale provvedimento ferirebbe la stessa istituzione nelle sue radici.

E poichè ho parlato di eccessi, mi sia lecita un'osservazione a coloro che ne muovono maggiore lamento.

In generale i reati di stampa sono più lamentati da quelli che più si mostrano devoti verso la religione. Ebbene, o signori, io dico che se questa devozione fosse vera e sincera, doveva conoscersi assai prima.

Quando la stampa liberale, la così detta stampa demagogica, aveva invasa mezza Europa, è allora, o signori, che lo spirito di carità doveva manifestarsi, è allora che bisognava alzare altamente la voce, e sarebbe stata opera meritoria; in oggi, mentre la reazione trionfa in tutta Europa, mentre non esistono, se parliamo del nostro paese, che due o tre poveri *giornaletti*, i quali non possono avere molta influenza, in oggi, dico, mentre la causa liberale pare caduta, non mi pare che si faccia atto di zelo religioso, nè che sia la vostra carità cristiana.

Mi si permetta anche di rispondere a chi disse che noi dobbiamo togliere le sue paure alla reazione; che dobbiamo fare divorzio dalla rivoluzione; che questa legge è un mezzo di riabilitarsi in faccia a chi la paventa, a chi disse che noi infine non abbiamo fatta rivoluzione.

Su questo punto, o signori, bisogna precisare il concetto. Se per rivoluzione s'intende una rivoluzione sanguinosa, certo il nostro paese non l'ha fatta; ma se vogliamo entrare nella sostanza della cosa, noi abbiamo veramente compiuta una rivoluzione, perchè la rivoluzione è in piedi nei suoi risultati, essendo mutate le istituzioni. E le mutate istituzioni, o signori, appunto sono quelle che c'imprimono il carattere rivoluzionario, carattere che non ci toglieremo con una legge repressiva sulla stampa; che non è certo questo provvedimento che può giovare all'Austria e farla tranquilla. E dico l'Austria, poichè io credo che quella sia la potenza cui mira

più specialmente questa legge. L'Austria sa meglio di noi che colla legge repressiva sulla stampa non otterrà altro vantaggio che di far agitare più fervidamente il pensiero nazionale, e di ammucchiare contro di lei un tesoro d'odio e di vendetta.

Ciò che interessa l'Austria si è questo: di fare prevalere presso di noi il sistema che prevale in tutta Europa e di farne complice il Piemonte. Ora, qual è questo sistema?

Signori, io v'esporrò in brevissimi detti la recente storia di questo sistema.

Al prevalere del formidabile movimento del 1848, io vidi quasi tutti i Governi assoluti mutarsi con strana facilità in Governi costituzionali.

Le costituzioni e le promesse di riforme piovvero largamente. Ma non erano, o signori, che parole; non si faceva che porre in pratica la massima di Guido di Montefeltro: *Promettere largo con attendere corto*. Ma vennero, o signori, i giorni della disdetta per la causa popolare, e tosto le promesse poste in disparte, e dato luogo alle fucilazioni, alle proscrizioni, ai patiboli. Ora badate, o signori, qual è il suggello, qual è il complemento della reazione europea. Notiamo i fatti. L'Austria, sempre aliena dai Gesuiti, rigida ed austera avversaria del clericato nell'esercizio del suo potere civile, l'Austria ammette largamente nel suo grembo la Compagnia. Fino la Prussia, la patria del re filosofo, ammette, se i fogli ci dicono il vero, gli affiliati della famosa Società nel suo seno. La patria di Federico dà ricettacolo ai nemici d'ogni civile progresso, ai persecutori dell'umano pensiero. Su tutta la faccia dell'Europa, e ce ne arriva tratto tratto l'annuncio, l'abolizione dei giurati.

Questi fatti, consecutivi ma collegati, ci dicono che si vuole abolire il giudizio dell'opinione pubblica fatto per se stessa: si vuole dichiarare un'altra volta il popolo minore. Ecco che cosa si vuole! Nè diversi sono i casi di Francia. In Francia concessioni nelle quali non si può negare che ci sono alcune libertà, ma il fondamento di tutte le libertà, la stampa, si nega; e perchè? Perchè è troppo noto quello che diceva un oratore inglese: « Se ci lasciate la stampa, toglieteci pure tutte le altre libertà, questa ci servirà a riconquistarle. » Si vuole dunque, se fosse possibile, ricondurre il genere umano verso i tempi feudali. (*Sensazione*)

Ora torno alla questione dei giurati, nella quale vanno distinte le persone chiamate ad esercitarne l'ufficio, e le materie sulle quali sono i giurati chiamati a pronunciare.

Io trovo che in punto di contravvenzione alla legge fondamentale, la Commissione ha peccato da un lato, e il Governo ha peccato dall'altro; il merito è dunque per questa parte perfettamente eguale. Tuttavia, poichè prevale il progetto del Ministero, dirò che se esaminiamo la legge relativa alla stampa, noi vediamo agevolmente quali sono le parti che anche nel nostro diritto positivo il legislatore ha voluto dichiarare come costitutive. E dico costitutive, o signori, perchè mi pare, nel corso della discussione, d'aver sentito parlare, lo dirò francamente, con molta leggerezza della facoltà di modificare le leggi organiche, che meglio si direbbero fondamentali.

Signori, si possono modificare le leggi fondamentali? Ma sapete voi quali sarebbero le conseguenze di una tale massima, quando si adottasse senza le debite restrizioni?

Ecco a che cosa ci condurrebbe. Voi in questa legge intendete di toccare all'istituzione dei giurati: istituzione per sua natura politica; voi chiamate i giurati incapaci ad esercitare il loro ufficio; ma chi impedirà che per la stessa ragione e collo stesso pretesto, per modificare una legge organica, che

non è che una legge separata, come diceva il ministro delle finanze, chi impedirà, dico, che si tocchi, per esempio, la legge elettorale?

*Una voce.* Si è già toccata.

**DEPRETIS.** Chi impedirà che si aumenti il censo, che si restringa il numero degli eleggibili? Chi impedirà che sia aumentato il numero dei deputati che appartengono agl'impiegati che possono venire a sedere in Parlamento? Io dico che, ammesso il principio senza nessuna restrizione, non le leggi organiche, ma l'intero Statuto verrebbe mutato. Ora io dico che vi deve essere un criterio che ponga i giusti limiti a queste restrizioni. Questo criterio è, a mio credere, il seguente:

Tutte le volte che dalle leggi organiche è concesso l'esercizio d'un diritto essenzialmente politico ai cittadini, è impossibile toccare la legge organica per restringere l'esercizio di quel diritto, senza derogare allo Statuto.

Questo è il limite delle restrizioni. E veda la Camera come sarebbe funesto un principio diverso, il quale ridurrebbe lo Statuto ad essere peggio che una lettera morta.

Ora è egli utile questo sistema, e sia per la stabilità delle istituzioni, e sia per l'autorità delle leggi? È egli utile un sistema che tiene nella incertezza e nello sgomento i cittadini?

Io non lo credo.

Alcuno m'interruppe rammentandomi che le leggi organiche furono altre volte toccate, che si è toccata appunto la legge elettorale; ma io ricorderò alla Camera che la sola ragione, la sola valida e prevalente ragione che fu messa innanzi dalla maggioranza, e per cui si è toccata la legge elet-

torale, fu appunto quella che si toccava non per menomare i diritti dei cittadini, ma sibbene per facilitarne l'esercizio, e fu per questa considerazione che la maggioranza non temeva di modificare la legge.

Del resto, abbiamo un esempio recente del quanto importi il non toccare alle leggi organiche.

Vedete, o signori, l'Assemblea francese, la quale ha portata la mano su ciò che non doveva, non poteva essere toccato; vedete quello che gliene avvenne.

Conchiudo, o signori, e dico che nell'ordine costituzionale, l'adottare questo 2° paragrafo dell'articolo della legge, equivale all'abolizione del Ministero degli esteri (*Movimento*); costituzionalmente parlando, io ripeto, quando sarà votato quest'articolo di legge, il Ministero degli esteri sarà abolito.

Votando questa legge, o signori, voi avrete forse acquistato la simpatia di qualche principe; ma io tengo per fermo che avrete meritato la disapprovazione dei popoli; quanto a me, io respingo la legge, perchè tengo cari i diritti dei popoli, e non curo essere privo della simpatia dei principi. (*Segni di approvazione a sinistra*)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Pinelli.

*Molte voci.* A domani! a domani!

*Altre voci.* Si ponga ai voti.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge sulla stampa.